
NOTE E COMMENTI

LEGGE 12 novembre 2011, n. 183

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (LEGGE DI STABILITA' 2012)

Art. 1 - Risultati differenziali

Il primo articolo della Legge n. 183 del 2011 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”* indica quali sono le cifre di quanto, con la Manovra in oggetto, lo Stato andrà ad introitare. Ci si riferisce, in modo particolare, al saldo netto da finanziare per il 2012, a quanto si riuscirà a riscuotere facendo ricorso al mercato finanziario oltre ai livelli minimi del saldo netto che dovrà essere utilizzato per il 2012 e il 2013. Gli importi da finanziare sono indicati, comunque, nell'allegato 1.

R.M.

Art. 2 - Gestioni previdenziali

L'articolo in esame reca disposizioni relative ai trasferimenti a favore di alcune gestioni previdenziali dell'INPS e, contestualmente, introduce un'apposita Gestione per il riordino dei trasferimenti all'INPDAP, in analogia con quanto previsto per l'INPS.

In particolare nei commi 1-3 vengono determinati gli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato alla “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” (GIAS), a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, della Gestione dei lavoratori autonomi, della Gestione speciale minatori e dell'ENPALS (Ente nazionale previdenza ed assistenza lavoratori dello spettacolo).

Viene disposto un incremento dei trasferimenti all'INPS per il 2012 di 833,08 milioni di euro.

Il comma 4 istituisce nel bilancio dell'INPDAP un'apposita “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale”, in analogia con quanto previsto per l'INPS.

Il comma 5 prevede che l'apporto dello Stato, in qualità di datore di lavoro, all'INPDAP, al fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici, è erogato su base trimestrale, subordinatamente alla verifica delle effettive necessità finanziarie dello stesso INPDAP, riferite al singolo esercizio finanziario.

A.MA.

Art. 3 - Riduzioni delle spese rimodulabili dei Ministeri

In questo articolo – composto da un unico comma – ci si rifà al contenuto del Decreto-Legge n. 98/2011, la prima Manovra di Stabilizzazione finanziaria Estate 2011. In sostanza, questo per dare attuazione a quanto contenuto nell'articolo 2 di questo testo normativo, si dispone che gli stanziamenti per le spese rimodulabili per i Programmi dei Ministeri vengono ridotti – sia in relazione alla competenza che alla cassa – in base a quanto stabilito sempre nell'allegato 1 del provvedimento normativo che qui si sta commentando.

R.M.

Art. 4 - Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri

Articolo 4, comma 1 (*Riduzione delle spese non rimodulabili dei Ministeri*)

Il comma 1 stabilisce, sulla falsariga di quanto contenuto in tutto il testo dell'articolo 4, che vengano diminuite – in base a quanto contenuto nei commi successivi – le cifre di spesa stanziata per le spese non rimodulabili.

Il secondo comma interviene precisando che i commi che vanno dal terzo al sesto prevedono riduzioni di spesa – previste come obiettivo – per il Ministero degli Affari Esteri.

A tale proposito, il comma 3 interviene direttamente sull'autorizzazione di spesa disposta dal DPR n. 215 del 1967 recante disposizioni su *"Personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero"*. In questo caso compare una riduzione di spesa, quantificata nella misura di 1,23 milioni di Euro a partire dal 2012.

R.M.

Articolo 4, comma 4 (*Contributo al Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia di Trieste*)

Il comma in titolo sancisce che, dal 2012, è ridotta di 2 milioni di euro l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della L. 288/00, relativa alla concessione di un contributo al Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologica (ICGEB). Tale centro opera nell'ambito delle ricerche innovative nelle scienze della vita, offrendo programmi di formazione e di finanziamento, nonché servizi di consulenza. Il Centro ha sede a Trieste, Nuova Delhi e Città del Capo ed è inoltre parte del sistema delle Nazioni Unite.

F.S.

Articolo 4, comma 5 (*Finanziamento italiano della Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea*)

Il comma 5 interviene sull'autorizzazione di spesa indicata dalla Legge n. 299 del 1998 inerente il *"Finanziamento italiano della PESC (Politica Estera e di Sicurezza Comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J.11, comma 2, del trattato sull'Unione europea"*. In sostanza, la spesa per il finanziamento italiano – come sistema-Paese – alla PESC, quindi alla Politica Estera e di Sicurezza Comune, viene diminuita di 12,394 milioni di Euro, per l'anno 2012.

R.M.

Articolo 4, comma 6

Il comma 6 interviene con alcune disposizioni in merito al trattamento economico del personale all'estero, come indicato dal comma 2. Il personale in questione è parte integrante dell'Amministrazione del Ministero degli Affari Esteri. In sostanza, questo per l'anno 2012, vengono applicate – in modo straordinario – alcuni principi contenuti nella parte terza del DPR n. 18 del 1967 *"Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri"*.

La lettera a) dell'elenco, ad esempio, stabilisce che venga aumentato dal 15 al 20 per cento il canone dovuto per le residenze di servizio all'estero, seguendo quanto prescritto dall'articolo 177 comma 2 del già citato DPR n. 18 del 1967, per i funzionari con qualifica di Ministro e Ministro consigliere che abbiano funzioni vicarie presso le rappresentanze diplomatiche, nonché per i titolari di Consolati generali e per i funzionari che, aggiungendosi al capo della missione diplomatica, vengono accreditati con titolo e rango di ambasciatore.

Alla lettera b) si interviene, invece, sulla cosiddetta indennità di sistemazione, prevista – legislativamente – sempre dal DPR n. 18/1967 (citato sopra), e per la precisione all'articolo 175, oltre che dall'articolo 661 del Decreto Legislativo n. 297 del 1994. Si dispone che questa indennità venga corrisposta, nei casi di trasferimento del personale da sede estera ad altra sede estera, nella misura del 15% in relazione all'attuale importo. Inoltre, viene precisato che la stessa indennità è diminuita del 50% – invece che del 40% – solo per coloro che usufruiscono delle residenze di servizio sempre in base a quanto previsto dall'articolo 177 del Decreto Legislativo di cui sopra.

R.M.

Articolo 4, commi 7 e 8 (*Riduzione spese per vitto Carabinieri impiegato in attività di ordine pubblico fuori sede e Guardia di finanza impiegato in attività di ordine pubblico*)

Il comma 7 precisa che le disposizioni di cui ai successivi commi da 8 a 26 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'Interno, relativamente alle spese non rimodulabili, ai sensi dei D.L. n. 98 e 138 del 2011.

Il comma 8, relativamente all'anno finanziario 2012, riduce - di *1 milione di euro per ciascuna voce* - lo stanziamento per le *spese di vitto* del personale dell'Arma dei Carabinieri fuori sede e del personale della Guardia di Finanza, impiegati per servizio di ordine pubblico.

La riduzione in esame si giustifica il quanto l'andamento storico della spesa evidenzia una ricorrente sovrastima nella correlativa posta previsionale di bilancio.

A.M.

Articolo 4, comma 9 (*Riduzione contributo assistenza sanitaria cittadini di Campione d'Italia*)

Il comma 9 riduce, dal 2012, il contributo statale annuale ai costi dell'assistenza sanitaria dei cittadini del Comune di Campione da due ad un milione di euro.

F.S.

Articolo 4, commi 10-16 (*Disposizioni relative al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*)

Il comma 10, con riferimento alla spesa per la retribuzione del personale volontario dei vigili del fuoco, riduce i relativi stanziamenti in misura pari a 57,7 milioni di euro per il 2012 e 30 milioni a decorrere dal 2012.

La suddetta diminuzione concerne una posta di bilancio che ammontava complessivamente (nel 2011) a 143,9 milioni (inclusi gli incrementi conseguenti al contratto collettivo nazionale di lavoro), traducendosi in una riduzione per lo più dei richiami di personale volontario per turni di lavoro di venti giorni. La riduzione è prevista con riferimento a 26.800 richiami nel 2012 (rispetto a un totale di 65.000 richiami nel 2011) e 14.000 richiami dal 2013.

Il comma 11 interviene sul decreto legislativo n. 139 del 2006 che reca la disciplina generale del Corpo dei vigili del fuoco, prevedendo che il richiamo in servizio temporaneo del personale volontario in caso di particolari necessità delle strutture nazionali e periferiche del Corpo, avvenga previa motivazione, da parte dell'autorità competente, circa la sussistenza di tali necessità.

Il comma 12 novella il decreto legislativo n. 368 del 2001 escludendo dall'ambito di sua applicazione i richiami in servizio del personale volontario dei vigili del fuoco e ribadendo quanto già sancito dall'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 139 del 2006, ossia che tali richiami non costituiscano rapporto di impiego alcuno con la Pubblica amministrazione.

La ratio delle novelle sembrerebbe tesa a fugare il rischio di eventuali oneri risarcitori derivanti da contenzioso.

Il comma 13 incide sulla disciplina del reclutamento del personale volontario (materia ad oggi trattata dal D.P.R. n. 76 del 2004), prevedendo una determinazione triennale del contingente massimo dei reclutamenti a domanda, e che "in prima applicazione" si "tenga conto" del personale volontario già iscritto (o che comunque abbia già presentato domanda di iscrizione) negli appositi elenchi.

La disposizione intende contingentare le iscrizioni del personale volontario con un conseguente blocco dei corsi di formazione da cui ulteriori risparmi di spesa, seppur non previamente quantificabili.

Il comma 14 pone a carico degli aspiranti vigili volontari gli oneri degli accertamenti dell'idoneità psico-fisica e attitudinale.

Il comma 15 estende a tutto il 2013 l'esclusione di prove scritte, nelle procedure concorsuali interne di accesso alle qualifiche di capo-squadra e di capo-reparto.

Si ricorda che l'art. 10 del D.L. n. 70/2011, al comma 8, prevede che la copertura dei posti disponibili nell'organico delle qualifiche di capo-squadra e di capo-reparto avvenga esclusivamente con le specifiche procedure semplificate individuate dal D.Lgs. n. 271/2005. Il successivo comma 9 prevede l'applicazione delle citate procedure anche per la copertura dei posti disponibili al 31 dicembre 2010, per la qualifica di capo squadra (1310 unità, secondo la relazione illustrativa) e al 1° gennaio 2011, per la qualifica di capo reparto (627 unità secondo la relazione illustrativa), compresi i posti derivanti dall'avvio delle procedure concorsuali a capo reparto, in ragione dell'unitarietà della dotazione organica complessiva del ruolo. Le

procedure in esame devono in ogni caso assicurare prioritariamente la copertura dei posti relativi alla qualifica di capo squadra, qualifica che, sempre secondo la relazione illustrativa, registra le maggiori criticità. In altri termini, le suddette promozioni (sino allo spirare del 2013) si conseguono esclusivamente con la procedura (ossia concorso per titoli e superamento di un corso di formazione professionale) che il decreto legislativo n. 217 del 2005 prevedeva solo per una parte dei posti disponibili (il 60 per cento), disponendo per il restante 40 per cento lo svolgimento altresì di un esame scritto tecnico-pratico.

Il venir meno dell'esame scritto determina risparmi di spesa (tenuto conto del numero delle tornate concorsuali, sette, e del numero dei candidati, 14.000), complessivamente stimabili in 1,8 milioni di euro. La relazione tecnica segnala che siffatta riduzione è stata considerata entro le proposte di riduzione delle spese *rimodulabili* del Ministero (di cui all'articolo 3 del disegno di legge).

Il comma 16 prevede il dimezzamento permanente, e non già limitato al triennio 2011-2013, della durata dei corsi di formazione, per gli allievi vigili del fuoco (il corso diventa così di sei mesi), vice-ispettori antincendi (sei mesi), vice-direttori (un anno).

La minore durata dei corsi (la quale diventerebbe così analoga a quella della formazione prima del decreto legislativo n. 217 del 2005) importa minori spese, stimate, dalla relazione tecnica, in 0,8 milioni di euro.

A.M.

Articolo 4, commi 17 e 18 (*Riduzione contributi all'Unione italiana ciechi*)

I commi 17 e 18 prevedono la riduzione di 3 milioni di euro, a decorrere dal 2012, dei contributi all'Unione italiana ciechi. Dato il bilancio di quest'ente, in cui una parte rilevante (il 21,4 per cento) è data da spese per il personale, rispetto a spese per le prestazioni istituzionali, pari al 31 per cento, la riduzione degli stanziamenti dovrebbe spingere l'ente verso misure di contenimento della spesa corrente e delle gestioni speciali.

F.S.

Articolo 4, comma 19 (*Riduzione contributo Fondo di rotazione vittime reati mafiosi, estorsioni e usura*)

Il comma 19 dispone una riduzione degli stanziamenti destinati al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura.

In virtù dell'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito in legge n. 10 del 2011, in tale Fondo sono confluiti quello di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, istituito dalla legge n. 108 del 1996, ed il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso, istituito dalla legge n. 512 del 1999.

La riduzione è operata rispetto allo stanziamento di bilancio previsionale per il 2012 ed ammonta a 10 milioni di euro, a decorrere dal 2012.

S.A.

Articolo 4, comma 20 (*Riduzione somme da trasferire alle R.S.S. e P.A. per assistenza cittadini affetti da tubercolosi non assistiti dall'INPS*)

Il comma in titolo riduce a 200.000 euro, a decorrere dal 2012, lo stanziamento destinato alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome per le prestazioni economiche ai cittadini affetti da tubercolosi non assicurati presso l'INPS, di cui all'art. 5 della L. 88/87, il quale prevede che tali cittadini, nel caso in cui il loro reddito sia inferiore al minimo imponibile ai fini dell'IRPEF ai sensi di legge, hanno diritto al miglioramento delle indennità economiche in precedenza concesse a carico dello Stato e corrisposte loro dai competenti organi del Servizio sanitario nazionale.

F.S.

Articolo 4, comma 21 (*Soppressione trattamento economico accessorio personale Direzione investigativa antimafia (DIA)*)

Il comma 21 sopprime, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il trattamento economico accessorio previsto, per il personale della D.I.A., dall'articolo 4, comma 4, del D.L. 29 ottobre 1991, n. 34.

Tale articolo prevedeva l'attribuzione, ai funzionari e agli ufficiali risultati vincitori del concorso per titoli di servizio, provenienti dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei carabinieri e dal Corpo della guardia di finanza, per tutta la durata della loro permanenza presso la D.I.A. (Direzione Investigativa Antimafia), ferme restando le posizioni di stato e il trattamento economico loro attribuiti dai rispettivi ordinamenti, di un trattamento accessorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della L. 15 novembre 1988, n. 486.

Tale trattamento, da determinarsi con apposito decreto interministeriale, non poteva in ogni caso superare la misura massima degli emolumenti accessori erogati al personale di corrispondente grado o qualifica appartenente ai Servizi per le informazioni e la sicurezza.

Lo stesso comma 4 dell'articolo 4 del provvedimento in esame, inoltre, facendo esplicito riferimento anche al comma 3 del richiamato articolo 3 della L. 486, stabilisce che il servizio prestato alle dipendenze dell'Alto commissario dal richiamato personale è riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti presso le rispettive amministrazioni di appartenenza, anche ai fini dell'eventuale avanzamento o progressione in carriera, nonché della progressione economica.

La soppressione del trattamento in oggetto è attuata attraverso la soppressione del rinvio all'articolo 3, comma 2, della citata L. 486/1988, attualmente presente nel testo del comma 4 dell'articolo 4 del D.L. 345/1991, ed è dovuta dalla necessità di riduzione della spesa in termini di indebitamento netto, anche del Ministero dell'interno, in relazione al D.P.C.M. del 28 settembre 2011, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148".

Il risparmio di spesa previsto, a decorrere dal 2012, sarà pari a 13,1 milioni di euro.

Difatti, i commi 1 e 2 dell'articolo 1 del citato D.L. 138/2011 recano disposizioni finalizzate alla riduzione delle spese delle amministrazioni centrali dello Stato per gli anni 2012 e 2013, che si aggiungono a quelle già apportate con il recente D.L. 98/2011.

Con il D.P.C.M. 28 settembre 2011 sono stati individuati i tagli che ogni Ministero dovrà effettuare per gli anni dal 2012 al 2014. La riduzione complessiva ammonta a 7 miliardi per il 2012, 6 miliardi per il 2013 e 5 a decorrere dal 2014.

Contestualmente alla soppressione del trattamento richiamato viene attribuito, ai medesimi funzionari e ufficiali, un trattamento economico accessorio, da determinarsi mediante apposito decreto interministeriale. Allo scopo si prevede un'autorizzazione di spesa, pari a 4,7 milioni di euro per il 2012 e 5,6 milioni a decorrere dal 2013.

S.A.

Articolo 4, comma 22 (*Recupero risorse Progetto TETRA*)

Il comma 22 acquisisce al bilancio e rende non più spendibili le risorse disponibili per pagamenti non più dovuti, assegnate al Programma Tetra nella regione Sardegna. (Il Programma Tetra prevede la realizzazione di una nuova rete nazionale radiomobile in tecnologia digitale ad uso esclusivo delle Forze di polizia, al fine di poter estendere il programma a tutte le regioni meridionali e prevede il completamento della rete in alcune aree del Mezzogiorno e del Centro-Nord).

A.MA.

Articolo 4, comma 23 (*Fondo consumi intermedi Ministero della Difesa*)

Il comma 23 riduce di *50 milioni di euro*, a decorrere dall'anno 2013, lo stanziamento del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 611 del codice dell'ordinamento militare da ripartire nel corso della gestione per far fronte ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spesa per consumi intermedi.

A.M.

Articolo 4, comma 24 (*Viceprefetti*)

Il comma 24 concerne i requisiti per la progressione del personale della carriera prefettizia. Innanzitutto viene abrogata la disposizione che prevede, per gli aspiranti alla qualifica di vice prefetto, la determinazione (con decreto ministeriale) di specifici requisiti minimi – ulteriori rispetto all'anzianità – consistenti in periodi di servizio, comunque non inferiori a sei mesi presso gli uffici centrali e ad un anno presso gli uffici periferici.

Pertanto, a seguito delle modifiche apportate l'anzianità di servizio resta l'unico richiesto per esser scrutinati, senza che sia più necessario il tirocinio operativo sopra detto.

Il risparmio conseguito, pari a 7,2 milioni di euro, deriva dalla mancata effettuazione del tirocinio (al quale dovrebbero diversamente accedere trecento persone, ossia i tre quarti degli aspiranti), o meglio, alla mancata corresponsione dell'indennità di missione a tal numero di aspiranti.

S.A.

Articolo 4, comma 25 (*Carriera del personale direttivo e dirigente dei VV.FF.*)

Il comma 25 disciplina la progressione di carriera del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In particolare, viene protratta sino al 31 dicembre 2014 l'applicazione dell'articolo 168 del decreto legislativo n. 217 del 2005 - con ciò posticipando al 1° gennaio 2015 l'applicazione dell'articolo 47, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Viene dunque rinviata l'applicazione della disciplina 'a regime', che diversamente diverrebbe applicabile dal 1° gennaio 2012, ai sensi della quale, per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, i direttori-vice direttori debbono aver prestato servizio effettivo per almeno due anni presso comandi provinciali dei vigili del fuoco. Con riguardo alla promozione alla qualifica di dirigente superiore, i primi dirigenti devono aver svolto, in tale qualifica e durante la permanenza nel ruolo dei direttivi, incarichi per un periodo non inferiore ad un anno, in non meno di tre sedi diverse, di cui almeno una nella predetta qualifica dirigenziale.

Con il differimento, si consente sino a tutto il 2014 un minore avvicendamento di personale, ed un conseguente risparmio, stimato in 320 mila euro, dovuto a più contenuta corresponsione di indennità di trasferimento.

S.A.

Articolo 4, comma 26 (*Allineamento stipendiale segretari comunali*)

Il comma 26 interviene sui segretari comunali e provinciali dettando disposizioni in merito al meccanismo di allineamento stipendiale, previsto in sede di contrattazione collettiva. È esplicitamente vietato, inoltre, a decorrere dall'entrata in vigore della Legge in commento dare delle somme in base a quanto contenuto all'articolo 41 comma 5 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 16 maggio 2011. In ogni caso, sono mantenuti validi i giudicati che sono stati attuati alla data di entrata in vigore della Legge che si sta commentando.

R.M.

Articolo 4, commi 27-29 (*Diversa copertura dell'onere per il rimborso agli autotrasportatori dell'aumento dell'accisa sul gasolio e per la deduzione forfetaria di spese non documentate delle imprese di autotrasporto*)

Il comma 27 chiarisce che le disposizioni di cui ai successivi commi da 28 a 51 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'Economia e delle finanze.

Il comma 28, modificando l'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, "*Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica*" (convertito nella legge 22 aprile 2005, n. 58) cancella l'autorizzazione di spesa (ammontante a 88.070.000 euro annui) relativa al rimborso del maggior onere conseguente all'incremento dell'accisa sul gasolio usato come carburante, concesso agli esercenti attività di trasporto merci, con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate. A questo onere si provvede ora con il ricorso ad apposito stanziamento iscritto sul capitolo 3820 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze. Con una modifica del comma 11 dello stesso articolo 1 si adeguano gli importi previsti in relazione alla soppressione recata dalla norma in esame.

Il comma 29 modificando l'articolo 61, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342, "*Misure in materia fiscale*", con il quale è disposta la copertura dell'importo della deduzione forfetaria delle spese non documentate a favore delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, stabilisce che a decorrere dal 2012, ai relativi oneri (pari a 49.063.405,41 euro) si provveda nell'ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo 3820 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze.

C.T.

Articolo 4, commi 30-33 (*Riduzione compensi CAF, sostituiti di imposta*)

I commi da 30 a 33 rideterminano i compensi spettanti per l'assistenza fiscale prestata dai Centri di assistenza fiscale (C.A.F.), dai sostituti d'imposta e dai professionisti abilitati. In sintesi, mentre il compenso previsto per l'attività di assistenza fiscale è attualmente fissato in 16,29 euro per le dichiarazioni singole e in 32,58 euro (16,29 euro x 2) per le dichiarazioni congiunte, per effetto di quanto previsto dai commi 30-33, il suddetto compenso viene ridotto a 14 euro per le dichiarazioni singole e a 26 euro per le dichiarazioni congiunte. Inoltre, per le attività svolte nel triennio 2011-2013, non si procederà all'adeguamento dei compensi al costo della vita. Il comma 33 abroga, infine, il compenso di 1 euro ai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel.

F.S.

Articolo 4, commi 34 e 35 (*Abrogazione rimborso Agenzia delle entrate a banche e Poste italiane per trasmissione telematica dichiarazioni dei redditi*)

Con il comma 34 si dispone l'abrogazione dei commi da 4-ter a 4-quinquies dell'articolo 39 del Decreto-Legge n. 159 del 2007, il cosiddetto *collegato fiscale alla Manovra finanziaria per il 2008*. I commi che vengono abrogati riguardano il servizio di ricezione e trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi, nonché il servizio di pagamento, sempre seguendo modalità telematiche. A questo proposito, si ricorda che – tra le varie misure contenute in questi commi abrogati – viene cancellato il compenso che veniva dato, fino ad oggi, alle banche convenzionate e alle Poste italiane S.p.a. per il servizio di ricezione e trasmissione delle dichiarazioni che risultava fissato a 1,03 Euro per dichiarazione.

Il comma 35 dispone che quanto contenuto nei commi da 30 a 34 troveranno applicazione a decorrere dal 2012, in relazione alle attività svolte.

R.M.

Articolo 4, commi 36 e 37 (*Garante del contribuente: da organo collegiale a organo monocratico*)

Il comma 36 introduce delle modifiche specifiche allo *statuto dei diritti del contribuente*. In particolare, con queste modifiche, il Garante del contribuente diviene organo monocratico, mentre prima era un vero e proprio organo collegiale. Tale modifica avrà effetto dal 1° Gennaio del 2012. Inoltre, al punto 2 si elimina – dalla Legge n. 212 del 2000 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" – la lettera b) del secondo comma dell'articolo 13 cancellando, così, la dicitura che voleva che il Garante potesse essere scelto tra i dirigenti dell'amministrazione finanziaria e tra gli ufficiali generali e superiori della Guardia di Finanza, a riposo da almeno due anni. Tra questi soggetti, allora, non si potrà più accedere per ricoprire l'incarico in esame.

Così disponendo, il comma 37 richiama il comma appena precedente, il n. 36, prevedendo che il contenuto di questo comma entri in vigore il 1° Gennaio del 2012. Da questo giorno, pertanto, decadranno dalla loro funzione gli organi collegiali che fino a quel momento hanno agito.

R.M.

Articolo 4, comma 38 (*Riduzione spese di funzionamento Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato*)

Al comma 38 si prevede una riduzione – con un importo che non deve risultare inferiore ai 50 milioni di Euro, e a partire dal 2012 – delle spese effettive per il funzionamento dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS).

R.M.

Articolo 4, commi 39 e 40 (*Componenti Commissioni tributarie*)

Il comma 39 fa riferimento al concorso di cui è stato pubblicato il bando lo scorso 3 Agosto (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 16 agosto 2011) per coprire 960 posti che si erano resi vacanti presso le commissioni tributarie, per cui si prevede la nomina e l'immissione in servizio dei candidati che sono risultati idonei (anche in soprannumero). Vengono, poi, previste procedure d'interpello per i trasferimenti dei

componenti delle commissioni tributarie per i posti che si sono resi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali.

Il comma 40 prevede quindi che i trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie appena citate siano disposti all'esito di procedure d'interpello che vengono bandite dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Questo, ovviamente, per coprire i posti vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali. A questo scopo, le domande dei componenti delle commissioni tributarie vengono valutate in base alle anzianità di servizio nelle qualifiche – in base alla Tabella 1 che è allegata all'articolo in oggetto – e nel caso di parità seguendo il principio dell'anzianità anagrafica. Inoltre, si esplicita che le domande dei componenti in soprannumero di cui al comma precedente – il 39 – nel caso in cui non siano ancora in organico, vengono valutate in base al punteggio guadagnato in sede di prova concorsuale. Il trasferimento, comunque, non determina – in alcun modo – diritto ad alcuna indennità.

Si prevede, poi, l'eliminazione della lettera f) del primo comma dell'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 545 del 1992 " *Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413*". In sostanza, si precisa che il componente della commissione tributaria non sia soggetto all'obbligo di residenza nella Regione in cui ha sede la commissione tributaria stessa nella quale il soggetto in questione presta il proprio servizio.

R.M.

Articolo 4, comma 41 (*Abrogazione dell'esenzione fino al 50% della tassa di terminale, del contributo statale per l'assistenza al volo negli aeroporti minori*)

Il comma 41 dell'articolo 4 prevede una modifica la tariffazione dei servizi di assistenza al volo. In sostanza si interviene sulla modalità di calcolo del coefficiente unitario di tassazione di terminale (Ctt), cioè il parametro per il calcolo della tariffa di assistenza in terminale dei voli, parametrandola su un volume di costi maggiore. L'effetto sarà un aumento della tariffa, i cui maggior proventi andranno nelle casse della Difesa.

A.T.

Articolo 4, comma 42 (*Liquidazione spese processuali a favore delle PA*)

Il comma 42 introduce un nuovo articolo dopo l'articolo 152 delle Disposizioni per l'attuazione e transitorie del codice di procedura civile. Il nuovo 152- *bis* che stabilisce che, nelle liquidazioni delle spese del giudizio (art. 91 c.p.c.) a favore delle pubbliche amministrazioni, ove assistite da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20% degli onorari.

Secondo invece la giurisprudenza attuale, ove la pubblica amministrazione risulti vittoriosa in una causa senza essersi avvalsa di un avvocato, viene riconosciuto al massimo un rimborso delle spese vive.

La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

Ovviamente la disposizione in esame non ha effetto retroattivo e si applicherà alle controversie insorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità in esame.

S.A.

Articolo 4, comma 43 (*Diritto al risarcimento del danno derivante dal mancato recepimento di direttive o altri provvedimenti comunitari*)

Il comma 43 prevede che il diritto al risarcimento per il danno che deriva dal mancato recepimento – nell'ordinamento interno dello Stato – delle Direttive comunitarie o degli altri provvedimenti normativi obbligatori deve sottostare a quanto prescritto dall'articolo 2947 del Codice Civile e decorrere dalla data in cui il fatto si è materialmente concretizzato.

R.M.

Articolo 4, comma 44 (*Soppressione indennità e rimborsi per trasferimento di dipendenti pubblici*)

Il comma 44 sopprime alcune indennità e rimborsi, attualmente vigenti, in relazione al trasferimento dei dipendenti statali, con esclusione del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

A.MA.

Articolo 4, comma 45 (*Diritto di segreteria per la partecipazione a concorsi di dirigenti pubblici*)

Il comma 45 istituisce un diritto di segreteria, di importo compreso tra 10 e 15 euro determinato dal bando, quale contributo per sostenere le spese delle procedure concorsuali, da parte dei partecipanti a concorsi di reclutamento del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle Regioni, Province autonome ed enti locali, nonché degli enti del Servizio sanitario nazionale di loro competenza.

A.MA.

Articolo 4, comma 46 (*Pagamento diretto di canoni di locazioni dovuti da amministrazioni statali*)

Il comma 46 dell'articolo 4 reca una disposizione finalizzata a razionalizzare e consentire il pagamento diretto, ove ciò non già avvenga, dei canoni di locazione, censi, canoni, livelli ed altri oneri dovuti da parte delle amministrazioni statali.

A.T.

Articolo 4, comma 47 (*Destinazione di risorse al potenziamento dell'Amministrazione economico-finanziaria*)

Il comma 47 si interviene direttamente modificando un passaggio del Decreto-Legge n. 112 del 2008 (*anticipo di Manovra finanziaria dell'estate 2008*). Viene, in pratica, aggiunto un periodo, prevedendo la destinazione – dal 2012 – di una quota pari o maggiore del 10 per cento di specifiche risorse per il potenziamento e la copertura degli oneri indifferibili dell'Amministrazione economico-finanziaria, con l'esclusione di quelli relativi al personale.

R.M.

Articolo 4, commi 48 e 49 (Trattamento economico del personale assegnato temporaneamente alle Autorità amministrative indipendenti)

I commi 48 e 49 prevedono il divieto, per le Autorità amministrative indipendenti, così come individuate dall'ISTAT, di erogare indennità, compensi o altri emolumenti al personale delle pubbliche in posizione di comando, distacco o analoga posizione presso le suddette Autorità, al fine di operare perequazioni rispetto al trattamento economico fondamentale più elevato, percepito dal personale di ruolo delle stesse Autorità. Le Autorità amministrative indipendenti sono: l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale; l'Autorità garante della concorrenza e del mercato; l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; L'Autorità per l'energia elettrica e il gas; la Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali; il Garante per la protezione dei dati personali; l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca; la Commissione indipendente valutazione, trasparenza P.A. – CIVIT.

A.MA.

Articolo 4, comma 50 (*Finanziamento del servizio postale universale*)

Il comma 50 aggiunge un inciso al comma 3 dell'articolo 53 secondo periodo della Legge n. 559 del 1997 "*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*". In sostanza, viene posto un limite massimo all'onere che proviene dal finanziamento del sistema postale universale che non potrà superare il limite dei 321,6 milioni di Euro per il 2012, i 351,6 milioni per il 2013, i 291,6 milioni a partire dal 2014.

R.M.

Articolo 4, comma 51 (*Riduzione autorizzazioni legislative di spesa*)

Il comma 51 disciplina una riduzione di autorizzazioni di spesa e che sono finanziate dalla Cassa Depositi e Prestiti.

R.M.

Articolo 4, commi 52 e 53 (*Istituto per lo Sviluppo agroalimentare*)

Con questi due commi il Governo stabilisce un'entrata al bilancio dello stato da parte di una società, l'ISA (società che si occupa di chi promuove e sostiene progetti di sviluppo agroindustriale), interamente partecipata dal MiPAAF e suddivisa in tre annualità. In precedenza si era ipotizzata la chiusura della società.

F.P.

Articolo 4, comma 54 (*Riduzioni di spesa per assunzioni di personale operario presso il Corpo forestale dello Stato*)

Il comma 54 riduce di euro 1.570.659 la spesa autorizzata per il 2012 dall'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2010, che ha destinato 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, all'assunzione di personale operaio a tempo determinato presso il Corpo forestale dello Stato.

C.T.

Articolo 4, comma 55 (*Riduzione sgravi contributi nel settore della pesca*)

Con questo comma si riduce al 60% per il 2012 e al 70% per il 2013 lo sgravio contributivo previsto per le imprese che esercitano pesca costiera.

F.P.

Articolo 4, commi da 56 a 64 (*Riduzione delle spese non rimodulabili dei Ministeri-Trasporti, meno soldi per la sicurezza stradale*)

I commi da 56 a 64 concorrono al raggiungimento di obiettivi riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso riduzioni: degli oneri per la rafferma in servizio dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto; del Fondo per interventi strutturali di politica economica; del contributo finalizzato a rafforzare le capacità di pattugliamento e sorveglianza marittima del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera; degli oneri per il finanziamento del Piano nazionale della sicurezza stradale; delle assegnazioni finanziarie a favore delle ferrovie a gestione commissariale governativa e il fondo per il funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza delle ferrovie; dei finanziamenti per l'informatizzazione dei servizi marittimi e al Sistema integrato controllo traffico marittimo (VTS). Resteranno a carico del ministero dei Trasporti gli oneri per la "rafferma" in servizio dei volontari del corpo delle Capitanerie di porto. Si sfiorbiciano poi le risorse per i piani di sicurezza stradale (meno 135mila euro) e ai fondi (5 milioni) da trasferire all'Agenzia per la sicurezza ferroviaria. Ridotti pure i fondi per l'informatizzazione dei servizi marittimi e per il sistema integrato di controllo del traffico marittimo (Vts).

A.T.

Articolo 4, commi 65 e 66 (*Riduzione funzionamento enti pubblici previdenza ed assistenza*)

I commi 65 e 66 prevedono l'obbligo per l'INPS, INPDAP e INAIL di adottare specifiche misure di razionalizzazione organizzativa, al fine di ridurre le proprie spese di funzionamento in misura non inferiore all'importo complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di euro per l'anno 2012, di 10 milioni di euro per l'anno 2013 e di 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

Il riparto delle somme tra gli enti sopraccitati, allo scopo di riduzione delle spese di funzionamento a carico di ciascun Ente, è demandato ad un apposito decreto interministeriale.

A.MA.

Articolo n. 4, comma 67 (*Riduzioni delle spese non rimodulabili del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)

Il presente comma dispone che gli interventi relativi ai successivi commi da 68 a 83 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ai sensi dei D.L. numeri 98 e 138 del 2011).

F.Q.

Articolo n. 4, comma 68 (*Riduzione di personale scolastico fuori ruolo per compiti connessi con l'autonomia scolastica*)

Questo comma prevede, con una modifica alla Legge n. 448 del 1998, la riduzione da 500 a 300 delle unità di personale scolastico (dirigenti scolastici e docenti) delle quali il Ministero può avvalersi presso i propri uffici per compiti connessi con l'autonomia scolastica.

La relazione illustrativa evidenziava che tale personale, nel caso dei professori, viene sostituito con supplenti annuali: pertanto, la riduzione del numero determina un minor fabbisogno di personale docente supplente.

F.Q.

Articolo 4, commi 69 e 70 (*Riduzione di posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi*)

Il comma n. 69, modificando l'art. 19, comma 5, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) innalza da 500 a 600 il numero di alunni al di sotto del quale non possono essere assegnati agli istituti scolastici dirigenti con incarico a tempo indeterminato e la direzione è assegnata in reggenza a dirigenti scolastici già titolari di incarico in altri istituti.

La soglia per le istituzioni site in piccole isole, comuni montani, aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche - fissata fino a 300 alunni dal D.L. 98/2011 - è elevata fino a 400 alunni.

Il comma n. 70, aggiungendo il comma 5-*bis* nell'art. 19 del D.L. 98/2011, dispone che, a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, alle medesime istituzioni scolastiche non può essere assegnato, in via esclusiva, un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) e che con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche.

Il personale DSGA che ricopre tali posti sarà destinatario di una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite massimo del 10 per cento dei risparmi derivanti dalla nuova misura organizzativa, all'esito di una specifica sessione negoziale: ciò, in deroga all'art. 9, co. 1, del D.L. 78/2010 (L. 122/2010), in base al quale per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva.

F.Q.

Articolo 4, commi n. 71, 73, 74, 75, 76, 77, 79 e 80 (*Istituzioni e personale AFAM*)

Questi commi intervengono sul personale e sugli organi delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM).

Il comma 71 prevede che il riscontro di regolarità amministrativo contabile presso le istituzioni AFAM venga effettuato da due revisori dei conti, nominati con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e designati uno da quest'ultimo Ministero e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Ai revisori non si applica la disciplina sul trattamento di missione prevista dall'art. 26, quarto comma, della legge n. 836/1973; gli stessi revisori hanno diritto ad un rimborso spese secondo le regole previste per i funzionari dello Stato.

Il comma 73 stabilisce che per il personale delle istituzioni AFAM gli anni 2012, 2013 e 2014 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. La relazione illustrativa evidenziava che, in questo modo, si estende anche ai dipendenti AFAM il blocco degli scatti per un triennio, già disposto per il periodo 2011-2013 dal D.L. 78/2010 per tutti i comparti interessati da scatti automatici di anzianità.

I commi da 74 a 77 regolamentano i permessi per attività di studio, di ricerca e di produzione artistica dei docenti con contratto a tempo indeterminato del comparto AFAM.

Il comma 74 stabilisce che tali permessi siano concessi nel limite di dieci giorni per anno accademico, compatibilmente con le attività programmate dalle istituzioni di appartenenza e solo senza comportare riduzioni dell'orario di servizio definito dal CCNL. Il comma 75 dispone che i giorni di permesso previsti dalle disposizioni contrattuali del comparto non goduti entro l'anno accademico 2010-2011 non siano più cumulabili e possono essere fruiti fino al loro esaurimento nel limite di trenta giorni per anno accademico. Il comma 76 prevede che l'assenza del docente per i periodi di permesso non possa essere coperta con contratti di lavoro a tempo determinato.

Il comma 77 dispone infine la revoca dei permessi in questione eventualmente già autorizzati per l'anno accademico 2011-2012, qualora eccedenti il limite annuo di cui al comma 75.

Il comma 79 stabilisce che le disposizioni dei commi indicati non possano essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti siano disapplicate dalla data di entrata in vigore della presente legge di stabilità. Il comma 80 prevede infine che, qualora l'eletto all'incarico di Direttore didattico nelle istituzioni AFAM sia esonerato dalle attività didattiche, l'istituzione individui all'interno dell'organico del personale docente un posto da rendere indisponibile alla copertura con personale a tempo determinato per l'intera durata del predetto incarico.

F.Q.

Articolo n. 4, comma 72 (*Contabilità speciali intestate agli uffici scolastici regionali*)

Il comma in oggetto stabilisce che per il 2012 si applichi l'art. 48, co. 1-*ter*, del D.L. n. 248 del 2007 (L. 31/2008), a suo tempo previsto per l'esercizio 2008.

La norma richiamata prescrive la quantificazione, con Decreto del Ministro della pubblica istruzione, delle somme da rendere indisponibili sulle contabilità speciali aperte ai sensi dell'art. 5-*ter* del D.L. 452/2001 (L. 16/2002), ai fini della loro destinazione al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche; inoltre, per far fronte alle esigenze delle istituzioni scolastiche, la medesima norma consente la riallocazione di somme, tramite giro fondi, tra le contabilità speciali intestate agli uffici scolastici provinciali e l'assegnazione ad istituzioni scolastiche anche di altra provincia.

La relazione illustrativa specificava che in tal modo si permette al MIUR di riutilizzare somme confluite nei conti correnti di contabilità speciale "nel periodo 2000-2011" e non utilizzate per il venir meno della originaria necessità "per le "esigenze necessarie in altra provincia o altro grado od ordine di scuola".

F.Q.

Articolo n. 4, comma 78 (*Congedo dei professori e assistenti universitari per attività di studio e ricerca*)

Il comma 78 riduce - (dagli attuali due (professori) o cinque (assistenti) - ad un anno accademico in un decennio il congedo per attività di studio e di ricerca complessivamente fruibile dai professori e dagli assistenti universitari ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 382/1980, dell'art. 10 della L. 311/1958 e dell'art. 8 della L. 349/1958, disponendo inoltre che lo stesso non può essere concesso oltre il trentacinquesimo anno di anzianità di servizio.

Il Rettore, nel concedere le autorizzazioni, tiene conto delle esigenze di funzionamento dell'università, inclusa quella di contenimento della spesa per i docenti in sostituzione. I conseguenti risparmi rimangono alle Università. Il comma 79, esaminato poc'anzi, stabilisce che anche le disposizioni del comma 78 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità.

F.Q.

Articolo n. 4, comma 81 (*Accantonamento di posti di assistente tecnico nella scuola secondaria di secondo grado*)

Il presente comma dispone che negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in cui sono presenti insegnanti tecnico-pratici (ITP) in esubero venga accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico, al fine di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali. Non risulta precisato se i richiamati insegnanti mantengano il trattamento retributivo in godimento.

F.Q.

Articolo n. 4, comma 82 (*Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica*)

Questo comma prevede l'istituzione nello stato di previsione del MIUR, a decorrere dal 2012, del "*Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica*": il Fondo è destinato, oltre che alle missioni "Istruzione scolastica" e "Istruzione universitaria", anche alla missione "Ricerca e innovazione", alla quale non si fa riferimento nella denominazione.

Al Fondo affluiscono le economie di spesa derivanti dalle misure disposte dai commi da 68 a 70 e da 73 a 81 e non destinate al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica di cui all'art. 10, co. 2, del D.L. n. 98 del 2011 (L. 111/2011). In particolare viene specificato che il Fondo ha uno stanziamento di 64,8 milioni di euro nel 2012, di 168,4 milioni di euro nel 2013 e di 126,7 milioni di euro dal 2014. Al riparto del Fondo fra le missioni si provvede con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. Quest'ultimo apporta con propri Decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

F.Q.

Articolo n. 4, comma 83 (*Risorse al sistema scolastico*)

Il presente comma prevede un possibile incremento delle risorse da assegnare al settore scolastico. Infatti, aggiungendo un periodo all'art. 8, comma 14, del D.L. n. 78 del 2010 (Legge n. 122/2010), consente di destinare al settore scolastico risorse da individuare in una specifica sessione negoziale, riguardante interventi in materia contrattuale del personale della scuola.

Ciò non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, e deve comunque avvenire nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica.

F.Q.

Articolo n. 4, commi 84 e 85 (*Riduzioni delle spese non rimodulabili del Ministero per i beni e le attività culturali*)

I due commi riguardano riduzioni di spesa del Ministero per i beni e le attività culturali.

Il comma 84 stabilisce che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali le disposizioni di cui al comma 85, che prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti alla data di entrata in vigore della legge di stabilità nelle contabilità speciali (istituite in base al D.L. n. 67 del 1997 - L. 135/1997) intestate ai capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero, accreditate fino al 31 dicembre 2006 per la gestione dei fondi loro assegnati in applicazione dei piani di spesa per la realizzazione di interventi nel settore dei beni culturali (approvati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. n. 149/1993 - L. 237/1993), per un importo pari a 60,4 milioni di euro entro il 30 giugno 2012 e a 10 milioni di euro entro il 30 giugno 2013.

L'individuazione delle somme da versare è effettuata con Decreto del Ministro, su proposta del Segretario generale che provvede alla necessaria attività istruttoria e di verifica.

F.Q.

Commi 86-93 (*Riduzione spese Ministero salute - Ricerca sanitaria e assistenza sanitaria per il personale navigante*)

Le norme in esame riducono di 20 milioni di euro per il 2012 lo stanziamento previsto per l'attività di ricerca sanitaria corrente e finalizzata alle ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo; per i rimborsi alle aziende sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

I commi da 88 a 93 concernono l'assistenza sanitaria in favore del personale navigante (marittimo e dell'aviazione civile), istituendo un fondo, pari a 11,3 milioni di euro per il 2012 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2013, nello stato di previsione del Ministero della salute, al fine di assicurare la copertura degli

accordi collettivi nazionali che definiscono i rapporti tra lo stesso Ministero e la quota del personale sanitario che opera in regime di convenzione.

Il disposto in esame prevede, a decorrere dal 2013, il trasferimento, dal Ministero della salute alle regioni ed alle province autonome, delle funzioni in materia di assistenza sanitaria per il medesimo personale navigante (marittimo e dell'aviazione civile) e le relative norme attuative.

F.S.

Articolo 4, commi 94 e 95 (*Transito di volontari in ferma prefissata tra le Forze armate*)

Il comma 94 precisa che le disposizioni di cui ai successivi commi da 95 a 98 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della Difesa, relativamente alle spese non rimodulabili, ai sensi dei D.L. n. 98 e 138 del 2011.

Il comma 95 novella l'articolo 797 del Codice dell'ordinamento militare, concernente il trasferimento tra ruoli del personale militare, al fine di inserirvi due nuovi commi.

In particolare, il *nuovo comma 3-bis*, al fine di soddisfare specifiche esigenze funzionali e di assicurare continuità all'alimentazione del personale militare, attribuisce la facoltà di transitare tra Esercito, Marina e Aeronautica ai volontari in ferma prefissata e in servizio permanente e ai sergenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Secondo la relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato al Senato la disposizione in esame si giustifica in quanto la circolazione fra Esercito, Marina e Aeronautica potrebbe contribuire a risolvere eventuali carenze di specifiche professionalità in una determinata Forza Armata.

Spetta ad un decreto del Ministro della Difesa il compito di definire annualmente i contingenti di coloro i quali - previa presentazione di apposita domanda - potranno effettuare i transiti e definire i criteri, i requisiti e le modalità del trasferimento. Il successivo transito sarà, invece, disposto con decreto della Direzione generale per il personale militare. Ai fini dell'iscrizione in ruolo nella Forza armata ricevente, si applicheranno le medesime regole in materia di anzianità recate dall'articolo 797 del codice dell'ordinamento militare.

Innanzitutto, quindi, nel trasferimento da ruolo a ruolo si conserva l'anzianità posseduta prima del trasferimento. In secondo luogo, a parità di anzianità assoluta l'ordine di precedenza dipende dall'età (eccettuati taluni casi già indicati dall'articolo 797 del D.Lgs. 66/2010) e, a parità di età, si raffrontano le anzianità assolute risalendo se necessario fino all'anzianità di nomina e infine, qualora la parità perdurasse, si considera più anziano colui che ha maggior servizio effettivo.

Il *comma 3-ter* precisa che dalle nuove disposizioni non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

A.M.

Articolo 4, comma 96 (*Trasferimento di ufficiali e sottufficiali presso le P.A.*)

Il comma 96 dell'articolo 4 prevede temporaneamente - ossia per il triennio che va dal 2012 al 2014 - la possibilità di trasferimenti di sottufficiali e di ufficiali (questi ultimi, fino al grado di tenente colonnello o equivalenti incluso) appartenenti all'Esercito, alla Marina e all'Aeronautica verso altre pubbliche amministrazioni.

Alla luce dell'esplicito riferimento normativo all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, la nozione di altre pubbliche amministrazioni comprende: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le Agenzie le quali svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale operanti al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali, il CONI (in quest'ultimo caso, fino a revisione della disciplina di settore).

Il trasferimento richiederà il parere favorevole del Ministero della Difesa e l'accettazione da parte dell'amministrazione di destinazione. Il comma 96 puntualizza che i trasferimenti avverranno nei limiti delle assunzioni spettanti all'amministrazione di destinazione (onde evitare aggiramenti della normativa in materia e conseguenti dilatazioni della spesa). Alla data di assunzione in servizio presso quest'ultima, i militari saranno collocati in congedo nella posizione della riserva. Il personale trasferito è inquadrato nell'area non dirigenziale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di tabelle di equiparazione e riceverà

un trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi per il personale non dirigente dell'amministrazione di destinazione.

Tale disciplina del trattamento economico e giuridico, a detta della relazione illustrativa, costituirebbe una delle garanzie che i trasferimenti di cui sopra non producano variazioni di spesa. Non appare tuttavia di immediata evidenza se vi sarebbe sempre invarianza di spesa qualora il trattamento economico e giuridico legittimamente offerto dalle amministrazioni di destinazione fosse sensibilmente più favorevole di quello che i soggetti interessati percepivano presso la Difesa prima di trasferirsi.

A.M.

Articolo 4, comma 101 (*Riduzione risorse per copertura oneri per mutui delle regioni nell'edilizia sanitaria*)

Il comma in esame stabilisce la riduzione degli stanziamenti statali previsti per l'ammortamento di alcuni mutui contratti in passato; tale riduzione è pari a 17 mln di euro per quelli contratti dalle regioni e dalle province autonome finalizzati a investimenti in materia di edilizia e tecnologia sanitarie; è pari, invece, a 19,55 mln di euro per quelli funzionali ad acquisti di attrezzature sanitarie ed esigenze di manutenzione straordinaria, contratti dalle regioni a statuto ordinario, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché dagli istituti zooprofilattici sperimentali.

F.S.

Articolo 4, comma 102 (*Personale Camere di commercio*)

Il comma 102 interviene a modificare alcune parti del Decreto-Legge n. 78/2010. Per la precisione, la modifica riguarda l'articolo 9 comma 28 di questo testo normativo, meglio conosciuto come *Manovra correttiva 2010*. Il comma 28 in questione interveniva – esplicitamente – sul personale delle amministrazioni dello Stato, prevedendo – questo dall'anno in corso, il 2011 – la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Ora, con la modifica intervenuta con il comma in commento, con la lettera a) viene estesa questa norma vale anche alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Con la lettera b), invece, viene disposto che le disposizioni in oggetto siano principi generali per il coordinamento della finanza pubblica a cui si dovranno – necessariamente – adeguare le Regioni, le Province autonome, gli enti del Servizio sanitario nazionale e – ora, con questa modifica – anche gli Enti Locali.

R.M.

Articolo 4, comma 103 (*Personale Enti Locali*)

L'ultimo comma dell'articolo che si sta commentando, ovvero il n. 103, sulla falsariga del comma appena analizzato nel dettaglio, dispone alcune modifiche al Decreto-Legge n. 112 del 2008, (*anticipo di Manovra finanziaria dell'estate 2008*), all'articolo 76. Si interviene, più precisamente, su alcuni provvedimenti volti alla riduzione e alla razionalizzazione della spesa per il personale negli Enti Locali. La lettera a) interviene su quegli Enti Locali che hanno la possibilità – in base alla normativa vigente – di assumere personale nel limite del 20% delle cessazioni che sono avvenute nell'anno precedente, perché sono riuscite a contenere le spese di personale sotto il limite del 40%. Con questa modifica, però, potranno assumere personale solo con contratti a tempo indeterminato.

La lettera b), infine, aggiunge il comma 8-bis dopo l'ottavo, decidendo che le amministrazioni speciali poste in essere dalle camere di commercio, artigianato e agricoltura abbiano anch'esse gli stessi vincoli – per quanto attiene al personale – a cui sono sottoposte le rispettive camere.

R.M.

Art. 5 - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici

L'articolo prevede che, fermo restando la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione agli incrementi della speranza di vita,

l'età per la pensione di vecchiaia per uomini e donne, a partire dal 2026, non potrà essere inferiore a 67 anni.

A.MA.

Art. 6 - Disposizioni in materia di dismissioni dei beni immobili pubblici

L'articolo 6 autorizza il Ministero dell'Economia e delle Finanze a conferire o a trasferire beni immobili di proprietà dello Stato ad uno o più fondi comuni di investimento immobiliari o a uno o più società (di gestione del risparmio) anche di nuova costituzione. I proventi netti derivanti dalle cessioni delle quote dei fondi o delle azioni delle società sono destinati alla riduzione del debito pubblico. Sono conferiti o trasferiti gli immobili di proprietà dello Stato e una quota non inferiore al 20 per cento delle carceri inutilizzate e dalle caserme assegnate in uso alle forze armate. Sono invece esclusi: gli immobili statali destinati ad uso residenziale; gli immobili statali che possono essere attribuiti a comuni, province, città metropolitane e regioni, i quali ne dispongono nell'interesse della collettività rappresentata favorendone la massima valorizzazione funzionale (Dlgs n. 85/2010, in materia di federalismo demaniale); gli immobili degli enti pubblici non territoriali (le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono individuate con provvedimento dell'Istat, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 196/2009).

A.T.

Art. 7 - Disposizioni in materia di dismissioni di terreni agricoli

Il presente articolo stabilisce la possibilità di vendita, tramite l'Agenzia del Demanio e lo strumento dell'asta pubblica, dei terreni a vocazione agricola di proprietà dello Stato di tutti gli enti statali. Si prevede altresì che, al fine di stimolare il ricambio generazionale in agricoltura, sia riservato a giovani agricoltori un diritto di prelazione. Secondo Coldiretti, in base ai dati dell'ultimo censimento ISTAT, sarebbero quasi 400.000 gli ettari di SAU (superficie agricola utile) di proprietà pubblica per una stima di oltre 6 miliardi di euro di valore.

F.P.

Art. 8 - Disposizioni in materia di debito pubblico degli enti territoriali

Con una modifica all'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", il comma 1, allo scopo di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del debito pubblico, diminuisce il tetto fissato per il ricorso ai mutui e ad altre forme di finanziamento da parte degli Enti locali (Comuni e Province); pertanto, nel 2012 la percentuale passa dal 10 all'8% e nel 2013 dall'8 al 6% mentre a decorrere dall'anno 2014 viene introdotto il limite del 4%.

Il comma 2, relativamente alle Regioni, prevede invece che la percentuale riguardante l'importo totale delle annualità per capitale ed interessi rispetto all'intero ammontare delle entrate tributarie non vincolate scenda dal 25 al 20% (si interviene sull'articolo 10, comma 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281, "*Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario*").

Le disposizioni di cui al presente articolo, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi della Costituzione, e gli enti territoriali sono tenuti, a decorrere dall'anno 2013, alla riduzione dell'entità del debito pubblico. Un decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze di natura non regolamentare definirà le modalità per il raggiungimento di questo obiettivo (comma 3).

Il comma 4 dispone che gli enti inadempienti rispetto a quanto definito dal precedente comma 3 saranno sottoposti alle sanzioni in tema di mancato rispetto del Patto di stabilità interno, relativamente ai limiti alle spese correnti e alle assunzioni di personale.

C.T.

Art. 9 - Liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

Il comma 1, modificando l'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, "*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*" (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148) prevede che la ripartizione del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, venga effettuata sulla base di criteri premiali individuati da una struttura paritetica; questa, si chiarisce, deve essere istituita nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, d'intesa con la stessa Conferenza.

Il comma 2 modifica l'articolo 4 del D.L. 138/2011 sui servizi pubblici locali con lo scopo di realizzare un sistema liberalizzato dei servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso la piena concorrenza nel mercato e di perseguire gli obiettivi di decisa liberalizzazione e privatizzazione dei servizi stessi. In particolare si prevede che:

- a) vi sia la possibilità di procedere con gara all'affidamento simultaneo di una pluralità di servizi pubblici locali, con deliberazione opportunamente motivata, dimostrando come tale scelta sia economicamente vantaggiosa (aggiunta al comma 2 dell'art. 4 del D.L. 138/2011);
- b) la trasmissione all'Antitrust della delibera quadro da parte degli Enti locali avvenga anche, e non solo, ai fini della relazione al Parlamento (modifica comma 3);
- c) in assenza della delibera di cui al comma 2 l'Ente locale non possa procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva nel settore dei servizi pubblici locali (modifica comma 4);
- d) in relazione all'affidamento diretto a società in house sia vietato procedere a frazionamenti del medesimo servizio e del relativo affidamento (modifica comma 13);
- e) entro il 31 marzo 2012, cessino, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, non solo tutti gli affidamenti diretti relativi ai servizi con valore economico superiore ai 900.000 euro annui, ma anche tutti quelli che risultino non conformi alla disciplina stabilita dal comma 9, art. 4, del D.L. 138/2011 (modifica comma 32, lett. a);
- f) gli affidamenti diretti a società a partecipazione pubblica, già quotate in borsa al 1° ottobre 2003, e a quelle da esse controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessino alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che si riduca progressivamente la partecipazione in capo ai soci pubblici (e non la partecipazione pubblica) detentori di azioni (ossia le azioni societarie oggetto di patto parasociale) alla data del 13 agosto 2011 (modifica comma 32, lett. d);
- g) il prefetto accerti l'ottemperanza, da parte degli Enti locali, delle disposizioni sul regime transitorio degli affidamenti e sulla loro cessazione, entro i termini stabiliti dalla legge. In caso contrario, il prefetto assegna agli Enti inadempienti un termine perentorio entro cui provvedere, decorso il quale interverrà il Governo (nuovo comma 32-bis);
- h) i soggetti che gestiscono servizi pubblici locali in seguito ad affidamento diretto o comunque a procedure non a evidenza pubblica (di cui all'art. 4, comma 12, del D.L. 138/2011), non possano svolgere servizi ulteriori, anche attraverso controllanti o controllate, e partecipare a gare per l'affidamento di servizi, fino alla conclusione della concessione (modifica comma 33);
- i) il divieto di cui alla precedente lettera h valga anche per le società a partecipazione mista pubblica e privata costituite ai sensi del medesimo art. 4, comma 12, del D.L. 138/2011 (modifica comma 33);
- l) i soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possano concorrere su tutto il territorio nazionale (che si estende alle gare indette nell'ultimo anno di affidamento dei servizi da essi gestiti, e non solo alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, come previsto attualmente), a condizione che sia stata indetta la procedura competitiva ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso la predetta procedura competitiva o con affidamento diretto, purché in favore di soggetto diverso, ai sensi del comma 13 (modifica comma 33);
- m) gli enti affidatari dei servizi pubblici locali, al fine di assicurare il progressivo miglioramento della qualità di gestione degli stessi, debbano rendere pubblici i dati relativi al livello di qualità del servizio reso, al prezzo medio per utente e al livello degli investimenti effettuati, nonché ogni ulteriore informazione necessaria alle predette finalità (nuovo comma 33-bis). Inoltre, devono essere definiti, con specifico decreto del Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, i criteri per procedere alla verifica ed alla conseguente delibera (di cui ai commi 1 e 2 dell'art. in esame) con la quale gli Enti locali valutano la fattibilità della liberalizzazione o dell'esclusiva nella gestione dei servizi, le modalità attuative dell'obbligo di pubblicità comparativa imposto dal comma 33-bis nonché le ulteriori misure necessarie ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo (nuovo comma 33-bis);
- n) le disposizioni contenute nell'art. 4, comma 34, del D.L. 138/2011, si applichino a tutti i servizi pubblici locali e prevalgano sulle relative discipline di settore con esse incompatibili (modifica comma 34);

o) fermo restando quanto previsto dall'articolo 34, le disposizioni inserite nell'art. 4 del D.L. 138/2011 si applichino anche ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale, fatti salvi, per il trasporto regionale, gli affidamenti già deliberati secondo normativa (nuovo comma 34-bis).

C.T.

Art. 10 - Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti

La norma, che contiene disposizioni relative alla disciplina degli ordini professionali, si compone di due parti. Nella prima viene prevista una delegificazione degli ordinamenti professionali, da attuarsi in base ai principi di liberalizzazione elencati nelle lettere da *a)* a *g)* del comma 5. Alla lettera *a)* viene disposto che tale riforma debba comunque assicurare il libero accesso alla professione nonché l'autonomia e l'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. Pertanto, la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, potrà essere consentita soltanto se motivata da ragioni di interesse pubblico e non dovrà produrre una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, sulla sede legale della società professionale. La seguente lettera *b)* precisa che gli ordinamenti professionali riformati dovranno prevedere l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua costituirà un illecito disciplinare e come tale sarà sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione.

Alla lettera *c)* è disposto che la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione dovrà conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. E' previsto anche a favore del tirocinante un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Per le professioni sanitarie, ai fini della disciplina dell'attività di tirocinio, resta peraltro confermata la normativa vigente.

Importanti novità sono previste in merito al compenso spettante al professionista: questo dovrà essere pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista resta comunque tenuto a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione del medesimo. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicheranno le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia (lettera *d)*).

In tema di tutela del cliente, il professionista sarà tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista dovrà rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative potranno essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti (lettera *e)*).

La lettera *f)* dispone che gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione a livello territoriale di organi (terzi), diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali saranno specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. Viene inoltre prevista l'incompatibilità della carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Per le professioni sanitarie resta confermata la normativa vigente.

La riforma dovrà liberalizzare la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni. Le informazioni fornite dovranno essere trasparenti, veritiere, corrette e non dovranno essere equivocate, ingannevoli, o denigratorie (lettera *g)*).

I commi da 3 a 11 dell'art. 10 disciplinano invece la costituzione di società tra professionisti.

In questa seconda parte viene di fatto abrogata la precedente disciplina delle associazioni professionali con la previsione di nuove regole in materia per consentire ai professionisti, iscritti a ordini professionali, di esercitare la professione in forma societaria o cooperativa. A prescindere dalla forma scelta, la denominazione sociale dovrà essere "società tra professionisti" e potrà svolgere anche diverse attività

professionali (cosiddette società multidisciplinare). Per poter utilizzare la denominazione "società tra professionisti", la società deve prevedere nell'atto costitutivo i seguenti requisiti (comma 4):

- esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
- possono assumere la qualifica di socio soltanto i professionisti iscritti ad ordini, albi o collegi, nonché i cittadini di Stati membri dell'UE in possesso del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione; sono peraltro ammessi soci non professionisti per lo svolgimento di prestazioni tecniche ovvero per finalità di investimento;
- definizione di modalità tali da garantire che la singola prestazione professionale sarà eseguita dai soci in possesso dei requisiti e che l'utente possa scegliere all'interno della società il professionista che dovrà seguirlo o, in mancanza di scelta, riceva preventiva comunicazione scritta del nominativo del professionista;
- definizione di modalità che garantiscano che il socio radiato dal proprio ordine professionale sia anche escluso dalla società.

In base al comma 6 il professionista può partecipare ad una sola società tra professionisti e deve osservare il codice deontologico del proprio ordine (comma 7). La società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta. E' rimessa ad un regolamento ministeriale, da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, la disciplina relativa all'esecuzione dell'incarico conferito alla società da parte di soci in possesso dei requisiti, alla scelta del professionista da parte dell'utente, all'incompatibilità e al rispetto del regime disciplinare dell'ordine (comma 10).

Infine, il disegno di legge prevede che restano salvi i diversi modelli societari e associativi attualmente vigenti (comma 9).

S.A.

Art. 11 - Programmazione della ricerca e premialità

Questo articolo dispone che il Ministero dell'istruzione e della ricerca scientifica assicuri la coerenza dei piani e dei progetti di ricerca proposti dagli Enti di ricerca sottoposti alla sua vigilanza con le indicazioni del Programma nazionale della ricerca (PNR), anche in sede di ripartizione della quota del 7% del fondo di finanziamento ordinario finalizzata al finanziamento premiale di specifici programmi, anche congiunti, proposti dagli stessi Enti.

F.Q.

Art. 12 - Fondo nuovi nati

Il disposto in titolo estende, agli anni 2012, 2013 e 2014, quanto previsto dal D.L. 185/08, art. 4, comma 1 e dal successivo regolamento di cui al D.P.C.M. del 10 settembre 2009, relativamente al Fondo di credito per i nuovi nati, cui si può accedere a prescindere dalla situazione reddituale del nucleo familiare e che consente, alle famiglie i cui figli siano nati o siano stati adottati nell'anno di riferimento, di richiedere un finanziamento di 5.000 euro, a tasso fisso, rimborsabile in 5 anni.

F.S.

Art. 13 - Semplificazione dei pagamenti e degli accertamenti delle violazioni all'obbligo di copertura assicurativa

In materia di certificazione dei crediti di impresa vantati nei confronti degli enti territoriali, di cui all'art. 9, comma 3-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, "*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale*" (convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2) il comma 1, sostituendo il comma 3-*bis* citato prevede l'esclusione degli enti del servizio sanitario nazionale dall'applicazione della disciplina della certificazione dei crediti contenuta nel medesimo comma. Viene altresì estesa a sessanta giorni (dai venti prima previsti), dalla data di ricezione dell'istanza del creditore, il termine entro il quale le Regioni e gli Enti locali debitori devono certificare se il relativo vantato credito sia certo, liquido ed esigibile. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, provvede alla certificazione la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, la quale, ove necessario, nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell'ente territoriale. La cessione dei crediti, oggetto di certificazione, avviene nel rispetto della disciplina contenuta nell'articolo 117 del Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture (di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"); ferma restando l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5 e 7 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, "Disciplina della cessione dei crediti di impresa" relativi, rispettivamente, alla efficacia della cessione del credito nei confronti dei terzi e al fallimento del soggetto cedente.

Con l'introduzione del successivo nuovo comma 3-ter, dopo il comma 3-bis, dell'art. 9 del D.L. 185/2008, si stabilisce che la certificazione dei crediti non può essere rilasciata, a pena di nullità:

a) dagli Enti locali commissariati in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'articolo 143 del D.Lgs. 267/2000. Cessato il commissariamento, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione ai crediti sorti prima del commissariamento. Nel caso di gestione commissariale, la certificazione non può essere rilasciata in relazione ai crediti rientranti nella medesima gestione commissariale;

b) dalle Regioni sottoposte ai piani di rientro dei deficit sanitari.

Un decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze (comma 2), da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, disciplinerà, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 9 del D.L. 185/2008, come modificati dal comma precedente. Fino all'entrata in vigore di tale decreto rimangono valide le certificazioni prodotte in applicazione del D.M. 19 maggio 2009 del Ministero dell'Economia e delle finanze.

Il comma 3, introducendo il nuovo comma 2-bis all'articolo 210 del D.Lgs. 267/2000, relativo all'affidamento del servizio di Tesoreria, stabilisce che la convenzione che disciplina l'affidamento di tale servizio può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro-soluto certificati dall'Ente ai sensi del nuovo comma 3-bis dell'art. 9 del D.L. 185/2008.

Il comma 4 prevede che l'obbligo di cui al comma precedente trovi applicazione con riferimento alle convenzioni stipulate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge di stabilità.

Il comma 5 modifica l'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo Codice della strada", aggiungendo dopo il comma 4-bis i seguenti commi:

1. 4-ter, che prevede la possibilità di effettuare l'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con le immagini provenienti dai dispositivi di controllo del traffico e delle infrazioni (come gli autovelox);

2. 4-quater il quale stabilisce che qualora dal raffronto dei dati risultasse che al momento del rilevamento il veicolo era sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria l'organo di polizia invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria;

3. 4-quinquies il quale dispone che la documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature citati costituisce atto di accertamento in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.

C.T.

Art. 14 - Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini

L'articolo in esame è molto importante dal punto della cosiddetta semplificazione – amministrativa e burocratica – e che, nelle intenzioni, dovrebbe portare benefici diretti sia alle imprese che ai cittadini.

Al primo comma si prevede l'applicazione della disciplina delle cosiddette *zone a burocrazia zero* – in forma sperimentale e fino al 31 dicembre 2013 – a tutto il territorio nazionale. In origine, infatti, la normativa di riferimento – l'articolo 43 del Decreto-Legge n. 78/2010 – prevedeva l'applicazione delle zone a burocrazia zero solo per le aree del Mezzogiorno.

I commi 2 e 3 intervengono sull'Ufficio Locale del Governo. Il comma 2 dispone che i provvedimenti contenuti nel comma di cui sopra siano adottati – all'unanimità – da questo organo. Mentre il successivo comma 3 indica la composizione e la funzioni che questo organo sarà chiamato a svolgere. Ad esempio, il dissenso di uno o più componenti dell'Ufficio in questione dovrà essere sicuro e motivato in maniera chiara. Dovrà essere espressamente comunicato nella riunione convocata dal Prefetto e dovrà, altresì, indicare le modifiche e le integrazioni che si renderanno necessarie per l'assenso.

Il quarto comma esclude – espressamente – dall'applicazione delle norme precedenti ad alcuni procedimenti amministrativi particolari, come quelli di natura tributaria, quelli che riguardano la tutela statale dell'ambiente, quelli sulla tutela statale della sicurezza pubblica e, infine, quelli legati alle nuove iniziative produttive avviate su aree che sono soggetto a vincolo.

Al comma 5 si cita, ancora, l'Ufficio Locale del Governo che – in questo caso – interverrà per adottare il procedimento conclusivo in caso di mancato rispetto dei termini previsti dal regolamento per la semplificazione e il riordino dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

Il comma 6 prevede una clausola di salvaguardia finanziaria per i commi da 1 a 5, precisando che la partecipazione all'Ufficio Locale del Governo avviene a titolo gratuito e non comporta rimborsi.

I commi che vanno dall'8 all'11 – sempre dell'articolo in commento – dispongono alcuni provvedimenti finalizzati alla semplificazione, anche contabile, a favore delle imprese.

Nel dettaglio, il comma 9 dispone che, a partire dal 1° Gennaio 2012, sia consentito alle società a responsabilità limitata (Srl) che non hanno nominato un Collegio Sindacale di redigere il proprio bilancio in base ad uno schema semplificato. Viene, poi, rinviato ad un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze – da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento che qui si sta commentando – la definizione della struttura e delle voci che andranno a comporre lo schema di bilancio semplificato.

Più avanti, il comma 11 stabilisce – seguendo quanto indicato sopra al comma 10 per i soggetti in contabilità semplificata – che per questi ultimi valgono i limiti per liquidare trimestralmente l'IVA.

R.M.

Art. 15 - Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse

Il comma 1 interviene modificando alcuni punti del DPR n. 445 del 2000 "*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*". In pratica, si dispongono norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive che prevedono una semplificazione nei procedimenti amministrativi con la finalità di diminuire gli adempimenti che gravano sui privati.

Al primo comma, in particolar modo, viene stabilito che le certificazioni che descrivano stati, qualità e fatti personali possano essere usati solo ed esclusivamente per rapporti tra privati. Più avanti, alla lettera b), si sopprime la previsione dell'obbligo di concedere l'ammissione – da parte della Pubblica Amministrazione – per i certificati anche oltre la data di scadenza, ovvero quanto contenuto fino ad ora all'articolo 41 del Testo Unico di cui sopra su cui si interviene.

Con la lettera c), invece, si obbligano le amministrazioni pubbliche – oltre che i gestori di pubblici servizi – a reperire le dichiarazioni sostitutive (di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto di cui si sta discutendo) oltre a tutte le altre informazioni (dati e documenti) che sono in possesso delle stesse pubbliche amministrazioni.

Con la lettera e) si interviene novellando l'articolo 72 del DPR n. 445/2000 di cui sopra. Si istituisce – in ogni amministrazione certificante – un Ufficio responsabile per tutte le azioni che coinvolgano la verifica, trasmissione dei dati o accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni che procedono. Questo è quanto contenuto nel primo comma del nuovo articolo 72. Al secondo comma, sempre del nuovo articolo 73 del DPR di cui sopra, si dispone che le amministrazioni certificanti – il tutto attraverso l'Ufficio visto sopra al comma 1 – debbano trovare e fare conoscere le misure organizzative assunte per l'efficiente, efficace e veloce acquisizione d'ufficio dei dati.

Alla lettera f) si interviene ampliando le fattispecie che rappresentano una violazione dei doveri d'ufficio, regolamentate dall'articolo 74 del Testo Unico di cui sopra (DPR n. 445/2000).

Il secondo comma prevede alcune modifiche alla Legge di semplificazione e riassetto normativo per il 2005 (Legge n. 246/2005), come l'impossibilità – in sede di recepimento di Direttive comunitarie – a meno di casi eccezionali desunte nell'Analisi di Impatto di Regolamentazione (AIR), di introdurre o mantenere livelli superiori di regolazione rispetto a quelli minimi che sono richiesti dalle Direttive suddette. Oltre a ciò, si dovrà illustrare – in un apposita sezione dell'AIR – la valutazione degli oneri amministrativi oltre ai relativi costi introdotti o eliminati per cittadini e imprese.

R.M.

Art. 16 - Disposizioni in tema di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici

Il presente articolo ridisegna la procedura, prevista dall'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, da attivare nel caso di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale all'interno delle amministrazioni pubbliche.

La novità principale consiste nel fatto che le procedure di mobilità obbligatorie potranno svolgersi senza il coinvolgimento dei sindacati ovvero, mentre con la vecchia normativa doveva essere aperto un confronto

con i sindacati, con la nuova normativa è sufficiente dare informazione alle rappresentanze unitarie del personale ed ai sindacati firmatari del CCNL dell'esistenza di esuberanti di personale.

Pertanto con la nuova normativa, le amministrazioni pubbliche saranno obbligate a comunicare al Dipartimento della Funzione pubblica le eccedenze del personale nell'ambito della ricognizione delle eccedenze di personale prevista annualmente. Le amministrazioni che non lo faranno non potranno procedere ad alcun tipo di assunzione, mentre i dirigenti inadempienti potranno essere chiamati a rispondere del danno erariale.

Accertati i dipendenti in soprannumero, verranno innanzitutto dimissionati, previo preavviso di sei mesi, coloro che hanno raggiunto i 40 anni di contribuzione. Poi si tenterà di ricollocare gli esuberanti nella stessa amministrazione, ma in un altro ufficio, oppure in altre amministrazioni della stessa regione, ricorrendo anche a forme flessibili di lavoro o a contratti di solidarietà.

Decorso novanta giorni dalla comunicazione ai sindacati, il personale che non è stato possibile ricollocare, o che ha rifiutato il trasferimento, verrà messo in stato di disponibilità, con un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti validi ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa pensione. Decorso tale periodo il rapporto di lavoro si interromperà automaticamente.

A.MA.

Art. 17 - Semplificazione procedimento distretti turistici

L'articolo interviene sulla normativa riguardante i Distretti turistici (istituibili in zone costiere), prevedendo una semplificazione della procedura di delimitazione territoriale del distretto.

La semplificazione consiste:

- a) nella previsione di un termine di 90 giorni, decorrente dalla data di avvio del procedimento, per la conclusione del procedimento di delimitazione del Distretto a opera della Regione interessata (d'intesa con il Tesoro e con i Comuni interessati e partecipe l'agenzia del demanio);
- b) nella previsione che se entro tale termine di 90 giorni l'amministrazione competente (la Regione) non comunica all'interessato un provvedimento espresso di diniego, il procedimento di delimitazione del Distretto turistico si intende concluso favorevolmente.

F.Q.

Art. 18 - Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione

Si introduce la possibilità di prevedere agevolazioni fiscali in favore dei soggetti concessionari, al fine di realizzare nuove infrastrutture autostradali con il sistema del project financing. Si tratta sostanzialmente di misure finanziarie alternative al contributo pubblico in conto capitale. Si specifica che le agevolazioni si applicano alle procedure di costruzione di nuove autostrade col sistema della finanza di progetto che siano state avviate, ai sensi della normativa vigente, ma non ancora definite alla data di entrata in vigore della legge in esame. L'agevolazione è fruita dalle società di progetto appositamente costituite per la realizzazione delle infrastrutture autostradali. L'agevolazione consiste nella possibilità di compensare l'ammontare dovuto a titolo di specifiche imposte, in via totale o parziale, con le somme da versare al concessionario a titolo di contributo pubblico a fondo perduto per la realizzazione dell'infrastruttura, mediante riduzione o azzeramento di quest'ultimo. In particolare, mediante riduzione o azzeramento del contributo a fondo perduto: a) possono essere compensate parzialmente o integralmente le imposte sui redditi e l'Irap generati durante il periodo di concessione; b) si possono assolvere gli obblighi di versamento Iva, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di versamenti Iva e di risorse proprie del bilancio Ue. Si prevede che il contributo a fondo perduto e le modalità e i termini delle misure fiscali precedentemente descritte, utilizzabili anche cumulativamente, sono posti a base di gara per l'individuazione del concessionario e sono riportate nel contratto di concessione che deve essere approvato con decreto del ministro delle infrastrutture di concerto con via XX Settembre. La misura del contributo pubblico, comprese le agevolazioni fiscali, non può comunque eccedere il 50% del costo dell'investimento e deve essere conforme alla normativa nazionale e comunitaria.

A.T.

Art. 19 - Interventi per la realizzazione del corridoio Torino-Lione e del Tunnel di Tenda

Al fine di assicurare la realizzazione della Torino-Lione e garantire lo svolgimento dei lavori relativi al cunicolo esplorativo de La Maddalena, si dispone che i siti della Galleria del comune di Chiomonte, individuati per l'installazione del tunnel di base della predetta linea, costituiscono aree di interesse strategico nazionale. Viene punito con l'arresto da tre mesi a un anno, o con l'ammenda da 51 a 309 euro chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale o impedisce o ostacola l'accesso autorizzato a tali aree. Si dispone poi che le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione del Tunnel di Tenda, di cui all'Accordo tra Governo italiano e francese del 12 marzo 2007, ratificato con legge n. 136/2008, da attribuirsi all'ANAS Spa, sono da considerare quali contributi in conto impianti.

A.T.

Art. 20 - Cessione di partecipazioni ANAS S.p.a.

La norma novella il comma 7 dell'articolo 36 del decreto legge 98 del 2011 al fine di prevedere che la cessione delle partecipazioni detenute dall'Anas non avvenga a titolo gratuito ma sia un trasferimento (a decorrere dal 1° gennaio 2012): a) al valore netto contabile risultante al momento della cessione; b) esente da imposte (dirette e indirette) e tasse. Rispetto al testo vigente del comma 7 dell'articolo 36, la norma in esame provvede all'individuazione di Fintecna Spa (società interamente controllata dal Tesoro) quale soggetto cui saranno trasferite tutte le partecipazioni, in luogo della vigente previsione che prevede l'attribuzione delle quote al ministero di via XX Settembre o a società da esso controllata. Relativamente alle partecipazioni oggetto di trasferimento la novella in commento contempla anche quelle in società regionali (così come previsto dal testo vigente). Mentre non viene più menzionata la partecipazione di Anas nella società Stretto di Messina Spa che conseguentemente dovrebbe ritenersi esclusa dalla cessione.

A.T.

Art. 21 - Finanziamento opere portuali

La disposizione prevede la possibilità di utilizzare, per il solo anno 2012 e a integrazione delle risorse derivanti dalla revoca dei finanziamenti alle autorità portuali, le risorse iscritte al Fondo per le infrastrutture portuali. Il Fondo - autorizzato dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 40 del 25 marzo 2010, che prevede disposizioni per l'istituzione di fondi per interventi a sostegno della domanda in particolari settori - è destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale.

A.T.

Art. 22 - Apprendistato, contratto di inserimento donne, part-time, telelavoro, incentivi fiscali e contributivi

I commi 1 e 2 intervengono in materia di apprendistato, prevedendo l'azzeramento, per i primi 3 anni della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro, che occupi fino a 9 addetti, per i contratti di apprendistato stipulati negli anni 2012-2016.

A copertura dei costi si provvede con l'aumento di 1 punto percentuale (dal 26% al 27%) dell'aliquota contributiva pensionistica, dovuta alla Gestione separata dai lavoratori non iscritti ad altre forme pensionistiche, e con l'aumento di 1 punto percentuale (dal 17% al 18%) dell'aliquota contributiva corrisposta alla medesima Gestione separata dai rimanenti lavoratori (pensionati o già iscritti ad altra gestione pensionistica).

Si prevede inoltre che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali destini annualmente, nell'ambito delle risorse del Fondo per l'occupazione (di cui all'art. 68, comma 4, lettera a), della legge 1999, n. 144) una quota di 200 milioni di euro alle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato.

Il comma 3, al fine di promuovere l'occupazione femminile, modifica la procedura per l'individuazione delle lavoratrici, rientranti nell'ambito di applicazione del contratto di inserimento, confermando i criteri già vigenti (ossia donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in un'area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile) ed estende la stessa procedura anche alla determinazione delle aree per le quali trovano applicazione, per i

contratti di inserimento, gli incentivi economici, previsti dalla legislazione statale nel rispetto del regolamento CE n. 800/2008 (le regioni del Sud).

La nuova procedura prevede che l'individuazione di tali aree dovrà avvenire con decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'economia entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento e, in via transitoria, per gli anni 2009-2012, il suddetto decreto ministeriale dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 4, al fine di incentivare l'uso del contratto di lavoro a tempo parziale, introduce semplificazioni procedurali nell'utilizzo delle clausole flessibili o elastiche (variazione della collocazione temporale della prestazione del lavoro o variazione in aumento della durata della prestazione). Le modifiche sopprimono le norme che subordinano l'ammissibilità di tali clausole alla condizione che esse siano consentite e regolamentate dalla contrattazione collettiva. In secondo luogo, si riduce da cinque a due giorni lavorativi il periodo minimo di preavviso, che deve essere rispettato da parte del datore di lavoro, qualora intenda avvalersi della clausola flessibile o elastica.

La disposizione, infine, sopprime la norma in base alla quale l'accordo delle parti, risultante da atto scritto, per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve essere convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

Il comma 5 reca alcune misure intese a favorire il ricorso al telelavoro, anche con specifico riferimento ai disabili ed ai lavoratori in mobilità.

Si prevede in particolare benefici contributivi anche in caso di telelavoro in forma di contratto a termine o reversibile.

Si prevede che gli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva possono essere adempiuti anche utilizzando il telelavoro.

Si prevede che fra le modalità di assunzione, che possono costituire oggetto delle convenzioni di integrazione lavorativa (di cui all'art. 11 della legge n. 68/1999) sono incluse anche le assunzioni con il contratto di telelavoro.

Da ultimo, si prevede che, al fine di facilitare il reinserimento dei lavoratori in mobilità, le offerte di lavoro ad essi rivolte comprendono anche ipotesi di attività lavorative in forma di telelavoro.

Il comma 6, al fine di armonizzare il quadro normativo in tema di incentivi fiscali e contributivi alla contrattazione aziendale e in tema di sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità, dispone che le agevolazioni fiscali e contributive, di cui all'articolo 26 del D.L. 98/2011 e applicabili anche alle intese di cui all'articolo 8 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, previste per tale contrattazione, siano riconosciute ai contratti di lavoro sottoscritti a livello aziendale, o territoriale dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti.

Il comma 7 consente alle regioni, per l'anno 2012, di disporre la deduzione dall'IRAP delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto dai contratti collettivi aziendali o territoriali di produttività.

Il comma 8, con l'intento di accelerare l'operatività del credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno, fissa i termini (trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto) entro i quali la Conferenza Stato-Regioni deve pronunciarsi in ordine alle disposizioni attuative del predetto credito d'imposta.

Il comma 9 dispone alcuni interventi per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e per la semplificazione della gestione del rapporto di lavoro dei lavoratori dello spettacolo. Viene disposto infatti la soppressione del libretto personale per i lavoratori dello spettacolo; inoltre l'ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo) potrà svolgere attività di intermediazione in materia di lavoro.

A.MA.

Art. 23 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie

In questo articolo viene stabilito che il cosiddetto Fondo per l'attuazione delle politiche comunitarie è autorizzato ad anticipare le quote relative al saldo del contributo europeo e di quello nazionale, dovuti a titolo di cofinanziamento degli interventi nel settore agricolo e della pesca.

Al comma terzo si dispone che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali debba intraprendere le azioni necessarie per giungere al recupero delle somme che sono state anticipate dal Fondo di rotazione e che non state compensate per via del diniego – non riconoscimento – da parte dell'Unione europea.

Il Fondo, inoltre, come scritto esplicitamente al comma 4, può destinare le risorse finanziarie derivanti da un'eventuale riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali 2007/2013 alla

realizzazione di interventi di sviluppo socio-economico concordati tra lo Stato e la Commissione europea nell'ambito della revisione dei programmi.

R.M.

Art. 24 - Disposizioni per lo sviluppo del settore dei beni e delle attività culturali

Il comma n. 1 del presente articolo dispone che le somme relative all'eventuale minor utilizzo delle risorse stanziare per le agevolazioni fiscali, disposte dalla Legge finanziaria 2008 e successivamente prorogate, in favore delle imprese operanti nel settore cinematografico (ai sensi dell'art.1, commi da 325 a 337 della L. 244/2007; *tax credit* esterno e interno, ovvero credito d'imposta per le spese sostenute da imprese esterne ed interne alla filiera del cinema; credito d'imposta per le imprese che si avvalgono di manodopera italiana), individuate con Decreto dei Ministri per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze, vengano riassegnate ogni anno con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai fini del rifinanziamento del Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche (di cui all'art. 12 del Decreto legislativo n. 28/2004).

Il riparto delle risorse fra le finalità di cui al Decreto Legislativo n. 28/2004 è disposto con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

Il comma n. 2 reca disposizioni volte ad agevolare le assunzioni presso il Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale, far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale, rafforzare la competitività del settore e metterlo in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull'economia del Paese.

Mediante modifica all'art. 3, comma 2, del D.L. 34/2011, si dispone che, al fine di procedere alle assunzioni presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il MIBAC procede, dopo l'utilizzo delle graduatorie regionali in corso di validità ai fini di quanto previsto dal terzo periodo del comma 2 (ossia, all'assunzione di ulteriore personale specializzato, anche dirigenziale, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, da destinare all'espletamento di funzioni di tutela del patrimonio culturale, con un riferimento, dunque, più ampio di quello relativo alle assunzioni presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei), alla formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei. In tale graduatoria gli idonei vengono collocati secondo l'ordine di merito risultante dalla votazione riportata nella graduatoria regionale, con precedenza, in caso di parità di merito, per il soggetto più giovane.

La graduatoria unica è elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione (dell'incarico presso la Soprintendenza sopra citata), e non comporta la soppressione delle graduatorie regionali. I candidati che non accettano mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria regionale di riferimento.

F.Q.

Art. 25 - Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile

Il comma 1 reca modifiche al codice di procedura di civile in tema di impiego della posta elettronica certificata (PEC) nel processo civile. In particolare, dispone che l'indirizzo PEC che il difensore deve indicare negli atti di parte (citazione, ricorso, comparsa, controricorso, precetto) deve essere quello comunicato al proprio ordine (art. 125 c.p.c., modificato dalla lett. *a*). Viene soppresso l'obbligo - recentemente introdotto dal D.L. 138/2011 - di effettuare le comunicazioni di cancelleria alle parti esclusivamente tramite PEC o telefax. In base alle nuove disposizioni, le comunicazioni di cancelleria si effettueranno in via ordinaria tramite consegna al destinatario, che rilascia ricevuta, o tramite PEC, nel rispetto della normativa sui documenti informatici, anche regolamentare, vigente. Se non è possibile procedere con questi mezzi, la comunicazione avviene tramite telefax o tramite notifica dell'ufficiale giudiziario, salva diversa disposizione di legge (art. 136 c.p.c., modificato dalla lett. *d*). Nuove disposizioni anche in tema di comunicazione alle parti da parte della cancelleria delle sentenze e delle ordinanze che non avverrà più tramite telefax o posta elettronica bensì secondo la nuova disciplina generale (artt. 133, 134, 176 e 183 c.p.c., modificati, rispettivamente, dalle lett. *b*), *c*), *f*) e *g*). Viene abrogata la norma che consentiva al giudice di autorizzare, per singoli atti, lo scambio o la comunicazione di comparse e memorie tramite telefax o PEC (art. 170 c.p.c., modificato dalla lett. *e*). Con riguardo all'intimazione al testimone a comparire in udienza da parte del difensore mediante posta elettronica viene precisato che deve trattarsi di posta elettronica 'certificata' e si sopprime il riferimento alla normativa vigente in materia di documenti informatici (art. 250 c.p.c., modificato dalla lett. *h*).

Alcune disposizioni riguardano nello specifico il ricorso per cassazione (art. 366, modificato dalla lett. *i*) ed in particolare viene introdotta la possibilità per il ricorrente di indicare l'indirizzo PEC comunicato al proprio ordine, in alternativa all'elezione di domicilio a Roma, onde evitare che le notificazioni gli siano fatte presso la cancelleria della Cassazione e si richiama l'applicabilità della disciplina generale delle comunicazioni di cancelleria di cui all'art. 136 c.p.c., di cui sopra, per le comunicazioni di cancelleria e delle notificazioni tra i difensori ai sensi degli artt. 372 (produzione di altri documenti) e 390 (rinuncia al ricorso). In caso di pignoramento, si prevede che la trasmissione del verbale da parte dell'ufficiale giudiziario al debitore e al creditore avvenga tramite PEC, solo quando ciò non è possibile, essa avviene tramite telefax o posta ordinaria (art. 518 c.p.c., modificato dalla lett. *l*).

Il comma 2 contiene modifiche alle disposizioni di attuazione del c.p.c.. In particolare in tema di espropriazione immobiliare viene disposto l'invio della relazione di stima da parte dell'esperto a creditori e debitore tramite PEC e, solo quando ciò non è possibile, tramite telefax o posta ordinaria (art. 173-bis disp. att. c.p.c.). Identica previsione è prevista per la presentazione delle offerte di acquisto e della cauzione (art. 173-quinquies disp. att. c.p.c.).

Il comma 3 interviene sulla disciplina delle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati (legge n. 53/1994).

In particolare viene introdotta la possibilità per gli avvocati di eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale tramite PEC, oltre che a mezzo del servizio postale (lett. *a*) e che la notifica è effettuata a mezzo PEC solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede secondo le modalità previste dal c.p.c. per le notifiche a mezzo posta elettronica (art. 149-bis, introdotto dal D.L. 193/2009), ove compatibili. È conseguentemente abrogata la disciplina relativa alle notifiche per via informatica prevista dalla L. 53/1994 (lett. *b*).

Viene eliminato il requisito dell'iscrizione del destinatario nello stesso albo del notificante in caso di notifica tramite PEC mentre il requisito si mantiene in caso di notifica tramite consegna (lett. *c*).

La notifica tramite PEC avviene all'indirizzo PEC che il destinatario ha comunicato al proprio ordine (lett. *d*).

Il comma 4 sanziona il mancato rispetto dell'obbligo degli ordini e collegi professionali di pubblicare in via riservata e di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati identificativi degli iscritti ed i relativi indirizzi PEC.

Con il D.L. n. 185/2008 (art. 16, comma 7) è stato introdotto l'obbligo per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato di comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di PEC o analogo entro un anno dall'entrata in vigore del D.L. medesimo, ossia entro il 29 novembre 2009. Gli ordini e i collegi sono tenuti a pubblicare in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

Il comma 4 prevede che l'omessa pubblicazione dell'elenco riservato o il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati e gli indirizzi PEC degli iscritti costituiscono motivo di scioglimento o commissariamento del collegio o ordine inadempiente.

Il comma 5 fissa l'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo in esame al trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di stabilità, ossia al 31 gennaio 2012.

S.A.

Art. 26 - Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello.

L'articolo in esame ha come obiettivo quello di smaltire l'arretrato civile in cassazione e in corte di appello. Gli ultimi dati in proposito sono preoccupanti: secondo quanto riferito al Parlamento dall'allora Ministro della Giustizia Alfano, nel giugno 2011, l'arretrato civile ammontava a circa 5 milioni e 600 mila procedimenti. L'articolo prevede in mancanza di un manifestato interesse delle parti alla prosecuzione del procedimento l'estinzione dei procedimenti civili:

- davanti alla Corte di cassazione, ove relativi a ricorsi avverso le sentenze pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 (4 luglio 2009);
- davanti alle corti d'appello, ove pendenti da più di 2 anni alla data di entrata in vigore della legge in esame.

Il procedimento prende avvio dall'avviso alle parti costituite, ad opera delle cancellerie, relativo all'onere di presentare istanza di trattazione del procedimento. Se permane l'interesse a proseguire nell'impugnazione, la parte che ha sottoscritto il mandato, entro il termine perentorio di 6 mesi dalla ricezione dell'avviso, lo

dichiara con istanza sottoscritta personalmente. Le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti si attiva con conseguente **estinzione** del giudizio, dichiarata con decreto del presidente del collegio.

S.A.

Art. 27 - Modifiche al codice di procedura civile per l'accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello

Numerose sono state le modifiche al codice di procedura civile introdotte nel corso della scorsa legislatura dal Governo Berlusconi al fine di diminuire i tempi processuali. Con questo ultimo provvedimento vengono modificati ulteriori articoli con l'obiettivo di accelerare lo svolgimento del procedimento in grado di appello. Entrando nello specifico delle nuove disposizioni, che entreranno in vigore trenta giorni dalla vigenza della presente legge di stabilità, innanzitutto agli articoli 283 e 431 vengono introdotti due identici commi aggiuntivi che mirano, rispettivamente, nel giudizio ordinario di cognizione e in quello del lavoro, a disincentivare le istanze temerarie di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado. Viene disposto infatti il giudice in caso di inammissibilità o manifesta infondatezza dell'istanza, con ordinanza non impugnabile (ma revocabile con la sentenza che definisce il giudizio), può condannare il proponente ad una pena pecuniaria minima di 250 euro e massima di 10mila euro.

Altra modifica riguarda il primo comma dell'articolo 350: ferma restando la trattazione collegiale dell'appello davanti alla corte, viene riconosciuta al presidente la facoltà di delegare a un componente del collegio l'assunzione di mezzi istruttori, con evidente risparmio dei tempi processuali

Passando all'articolo 351, relativo ai provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello, diverse sono le novità sempre nell'ottica di una accelerazione dei tempi di trattazione della causa:

- a) un'integrazione del primo comma prevede la non impugnabilità dell'ordinanza che, nella prima udienza, decide sull'istanza di provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado;
- b) un comma aggiuntivo prevede la possibilità che, nella prima udienza, il giudice se ritiene la causa matura per la decisione, possa ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza, o su istanza di parte, in un'udienza successiva, e pronunciare sentenza al termine della discussione (ex art. 281-sexies);
- c) in caso sia stata fissata l'udienza camerale per la decisione sulla sospensione della provvisoria esecuzione, il giudice fissa un'apposita udienza per decidere la causa di appello, nel rispetto dei termini di comparizione.

All'articolo 352, relativo alla decisione in appello, viene aggiunto un nuovo comma con cui si prevede che, quando non ritenga di provvedere altrimenti, il giudice può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza, o su istanza di parte, in un'udienza successiva, e pronunciare sentenza al termine della discussione (ex art. 281-sexies).

Infine, all'articolo 445-bis, in relazione all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità e sordità civile, handicap e disabilità, pensione di inabilità e di assegno di invalidità, viene introdotta l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio di contestazione avverso le conclusioni del Ctu.

S.A.

Art. 28 - Modifiche in materia di spese di giustizia

L'articolo in esame interviene ancora una volta sulla disciplina del contributo unificato contenuta nel TU delle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002), prevedendo l'aumento di alcuni degli importi dovuti. Già in passato il legislatore era intervenuto sulla materia in occasione delle manovre finanziarie precedenti (decreto-legge n. 98 del 2011, art. 37 e decreto-legge n. 138 del 2011, art. 35-*bis*).

In particolare, il comma 1, lett. *a*), modifica l'art. 13 del TU, inserendovi il comma 1-bis, in base al quale gli importi del contributo definiti dal comma 1 (che fissa importi diversi aumentati in ragione della tipologia e del valore della controversia) sono della metà per i giudizi di impugnazione.

raddoppiati gli Analogamente vengono importi anche per i processi di Cassazione. In tal caso dovrà sommarsi, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 13 del TU, introdotto dalla legge 69/2009, anche un ulteriore importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari.

Il comma 3 precisa che gli aumenti di cui sopra troveranno applicazione anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato sia stato pubblicato o, nel caso in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente all'entrata in vigore della legge di stabilità.

Il comma 1, lett. *b*) interviene sul successivo art. 14 del TU, in tema di obbligo di pagamento del contributo unificato, e ne sostituisce il comma 3.

Viene disposto che la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, deve integrare l'importo unificato già versato laddove attraverso una modifica della domanda o una domanda riconvenzionale o una chiamata in causa si ottenga l'aumento del valore della causa.

A ciò è aggiunta la previsione dell'obbligo per tutte le altre parti, quando propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, di versare un autonomo contributo unificato determinato in base al valore della domanda proposta.

Il comma 2 dispone che il maggior gettito derivante dall'applicazione delle modifiche al contributo unificato venga destinato alle esigenze e spese del Ministero della giustizia, che si impegna ad impiegarle per assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento ai servizi informatici e con esclusione delle spese di personale

S.A.

Art. 29 - Modificazioni dell'articolo 55 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

L'articolo 29 detta disposizioni relative all'autorizzazione e alla copertura di spesa della cosiddetta "mini Naja", - ovvero sia l'organizzazione da parte delle Forze armate di corsi di formazione a carattere teorico - pratico, per rafforzare tra i giovani la conoscenza e la condivisione dei valori cui si ispirano le Forze armate - dando carattere permanente alle spese originariamente previste a titolo sperimentale per un triennio. Nello specifico, è confermata la spesa di 7.500.000 euro per il 2012 ed è prevista una spesa di 1.000.000 euro a decorrere dal 2013.

F.S.

Art. 30 - Patto di stabilità interno

Al primo comma si interviene per modificare l'articolo 1 della Manovra di Stabilizzazione finanziaria bis della scorsa estate, ovvero il Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138 e che è stato convertito dalla Legge n. 148 del 2011. Alla lettera a), sostituendo il passaggio che recitava "può essere" con l'affermazione "è", si rende effettiva la riduzione dell'importo della Manovra prevista per l'anno 2012 a carico degli enti territoriali e collegata direttamente alle entrate provenienti dall'addizionale sui redditi delle imprese energetiche, la cosiddetta *Robin Tax*.

In ogni caso, la riduzione in oggetto è così suddivisa:

- 760 milioni di Euro per le Regioni a Statuto ordinario;
- 370 milioni di Euro per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano;
- 150 milioni per le Province;
- 520 milioni di Euro per i Comuni con una popolazione che è inferiore ai 5.000 abitanti.

Al punto successivo si modifica il comma 12-quater dell'articolo 1 del Decreto-Legge n. 138 del 2011 (citato sopra, Manovra di Stabilizzazione finanziaria bis - Estate 2011) prevedendo la soppressione della disposizione che disponeva che la suddetta riduzione - di impatto sul sistema delle autonomie territoriali - non trova applicazione in quei Comuni in cui non sono stati istituiti, entro l'anno in corso, i Consigli tributari.

I commi successivi, dal 2 al 6, apportano delle modifiche alla parte del Patto di Stabilità interno modificata dalle recenti Manovre di Stabilizzazione finanziaria (la prima e la bis) dell'estate scorsa (Decreto-Legge n. 98/2011 e Decreto-Legge n. 138 del 2011). Questa parte, in modo particolare, è relativa alla cosiddetta redistribuzione degli obiettivi del Patto fra le singole amministrazioni, sulla base di nuovi criteri di "virtuosità". Gli effetti finanziari sono - ovviamente - di minore impatto per quegli enti che si troveranno in una situazione di "virtuosità" e di più pesante effetto per gli altri enti.

Il comma 7 introduce, poi, una disposizione avente l'obiettivo di introdurre determinati obblighi per quegli enti territoriali che sono sottoposti al rispetto del Patto di Stabilità interno. Il tutto per poter accedere - legittimamente - a mutui e prestiti obbligazionari.

Entrando maggiormente nel dettaglio, la norma compresa in questo comma prevede che i mutui e i prestiti obbligazionari attivati con istituzioni creditizie o finanziarie per gli investimenti debbono essere accompagnati da una apposita attestazione da cui risulti che sono stati conseguiti gli obiettivi del Patto di Stabilità interno per l'anno precedente. Si esclude, comunque, che l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario possa procedere al finanziamento o a collocare il prestito, nel caso la predetta attestazione fosse assente.

R.M.

Art. 31 - Patto di stabilità interno degli enti locali

Il comma 1 prevede che le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, concorrano alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

Le Province e i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti (comma 2), ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario (inteso come la differenza tra entrate finali e spese finali comprese quelle in conto capitale) applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le seguenti percentuali:

- a) per le Province il 16,5% per l'anno 2012 e il 19,7% per gli anni 2013 e successivi;
- b) per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti il 15,6% per l'anno 2012 e il 15,4% per gli anni 2013 e successivi;
- c) per i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, il 15,4% per gli anni 2013 e successivi.

Le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) si applicano in conseguenza dell'adozione di uno specifico decreto che deve, fra l'altro, provvedere a ripartire gli Enti sottoposti al Patto di stabilità in due classi di virtuosità definite sulla base di dieci parametri appositamente indicati al fine della ripartizione degli impegni (il D.L. 98/2011, "*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*", modificato dal D.L. 138/2011, ha previsto l'applicazione, a partire dal 2012, del meccanismo di ripartizione degli obiettivi del Patto fra le singole amministrazioni sulla base dei parametri di virtuosità ivi previsti, che comporta effetti di minore incidenza finanziaria dei vincoli per gli enti virtuosi e di maggiore incidenza per gli altri enti).

Il comma 3 dispone che il saldo finanziario va calcolato in termini di competenza mista, quale differenza tra entrate finali e spese finali (le entrate e le uscite di parte corrente si considerano in termini di accertamenti e impegni mentre quelle in conto capitale si considerano in termini di incassi e pagamenti), al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

Il comma 4 stabilisce che ciascun Ente deve conseguire, negli anni 2012, 2013 e seguenti, un obiettivo di saldo finanziario di competenza mista non inferiore al valore individuato in base al meccanismo di cui al comma 2, diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti.

Gli enti inseriti nella classe dei virtuosi (comma 5) devono conseguire l'obiettivo strutturale del Patto di stabilità interno realizzando un saldo finanziario, calcolato in termini di competenza mista uguale a zero, ovvero, pari ad un valore obiettivo compatibile con gli spazi finanziari che si ottengono applicando la clausola di salvaguardia di cui al successivo comma 6.

Il comma 6 prevede che le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, diversi da quelli di cui al comma 5, applicano le percentuali di cui al comma 2 come rideterminate con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze. Tali percentuali non possono essere superiori:

- a) per le Province, al 16,9% per l'anno 2012 e al 20,1% per gli anni 2013 e successivi;
- b) per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, al 16,0% per l'anno 2012 e al 15,8% per gli anni 2013 e successivi;
- c) per i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, per gli anni 2013 e successivi, al 15,8%.

Il comma 7 prevede l'esclusione dal computo del saldo finanziario di competenza mista le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle Province e dai Comuni per l'attuazione di ordinanze a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza (l'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purchè registrate successivamente al 2008).

Le Province e i Comuni beneficiari di cui al comma precedente devono presentare al Dipartimento della Protezione Civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese che vengono escluse dal Patto di stabilità interno (comma 8).

Gli interventi (comma 9) realizzati direttamente dagli Enti locali per lo svolgimento di grandi eventi (di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, "*Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile*", convertito nella legge 9 novembre 2001, n. 401), rientranti nella competenza del Dipartimento della Protezione civile, diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza, sono equiparati, ai fini del Patto di stabilità interno, alle calamità naturali di cui al comma 7.

Anche le risorse provenienti dall'Unione europea e le relative spese sostenute dalle Province e dai Comuni (comma 10) sono escluse dal computo del saldo finanziario di competenza mista. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purchè registrate successivamente al 2008.

Il comma 11 chiarisce che nel caso in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 10, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è

incluso tra le spese del Patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento.

Le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione del censimento e le relative risorse trasferite dall'ISTAT (comma 12) relative agli Enti locali individuati dal Piano generale di censimento, cui risultano affidate fasi di rilevazioni censuarie, sono anch'esse escluse dal Patto di stabilità (l'esclusione riguarda anche gli Enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura).

Per i Comuni della Provincia dell'Aquila in stato di dissesto è confermata la possibilità di escludere dal saldo del Patto di stabilità, nell'anno 2012, gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino ad un importo massimo di 2,5 milioni di euro annui (comma 13). Con uno specifico decreto del Ministro dell'Interno, da emanare entro il 15 settembre, si provvederà alla ripartizione del beneficio tra gli enti, sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascuno.

Il comma 14, invece, prevede che siano esclusi dal Patto di stabilità le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal Comune di Parma per la realizzazione degli interventi straordinari di adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di carattere viario e ferroviario e alla riqualificazione urbana della città connessi con l'insediamento dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), nonché quelli per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

I vincoli legati al rispetto del Patto di stabilità interno (comma 15) non si applicano nemmeno in relazione alle spese relative al trasferimento dei beni ai sensi del decreto sul federalismo demaniale di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, "*Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo sarà determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con specifico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il comma 16 prevede a sua volta l'esclusione dal Patto di stabilità delle spese per investimenti infrastrutturali degli Enti locali, limitatamente agli anni 2013-2014, in relazione a quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, del D.L. 138/2011, relativo alla specifica quota del Fondo infrastrutture, destinata alla dismissione di partecipazioni in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico.

Il comma 17 chiarisce che altre eventuali deroghe al Patto di stabilità non previste nel presente articolo sono da considerarsi abrogate.

Il bilancio di previsione degli Enti locali sottoposti al Patto di stabilità interno (comma 18) deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il Patto medesimo. A tale fine, gli Enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del Patto di stabilità.

Il comma 19 prevede che il monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto di stabilità interno riguardante le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dal 2013, ai Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, avvenga attraverso la trasmissione semestrale al Ministero dell'Economia e delle finanze (entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sito web www.pattostabilita.rgs.tesoro.it), le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, tramite un prospetto e con le modalità definiti con specifico decreto del predetto Ministero. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale, costituisce inadempimento al Patto di stabilità interno. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno (comma 20), gli Enti ad esso soggetti devono, inoltre, inviare al Ministero dell'Economia e delle finanze, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una certificazione del saldo finanziario conseguito in termini di competenza mista, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria. Anche in questo caso la mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al Patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa in ritardo, ma attesti il rispetto del Patto, si applicano le sole sanzioni relative al divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo (art. 7, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, "*Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42*"). Decorsi 15 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo, la certificazione non può essere rettificata.

Il comma 21 dispone che qualora gli Enti locali effettuino prelievi non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'Economia e delle finanze adotta adeguate misure di contenimento dei prelievi stessi.

Il comma 22 stabilisce che il Comune di Roma quale capitale della Repubblica concordi con il Ministro dell'Economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ciascun anno, le modalità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tale fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'Economia e delle finanze.

Gli Enti locali (comma 23), istituiti a decorrere dall'anno 2009, sono soggetti alle regole del Patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo all'istituzione medesima. Gli Enti locali costituiti negli anni 2007 e 2008 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009.

Gli Enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso (comma 24), invece, sono soggetti alle regole del Patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. La mancata comunicazione della situazione di commissariamento determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del Patto di stabilità interno.

Il comma 25 prevede che le informazioni inviate dagli Enti locali al Ministero dell'Economia e delle finanze e previste dai commi 19 e 20, ai fini del monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto di stabilità, sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'Economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

Restano ferme le disposizioni in materia di sanzioni per mancato rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità (comma 26), previste dalla normativa vigente (articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 149/2011).

Il comma 27 introduce una modifica all'art. 7, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 149/2011 prevedendo un taglio di risorse provenienti dal bilancio dello Stato per i Comuni delle Regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna nel caso di loro inadempienza alle regole del Patto di stabilità. Le sanzioni di cui al comma 26 si applicano nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del Patto di stabilità interno, per quegli Enti locali per i quali la violazione del Patto sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce. In particolare la rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza deve essere applicata ai soggetti di cui all'articolo 82 del D.Lgs. 267/2000 (il sindaco, il presidente della Provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della Comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli Comuni capoluogo di Provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei Comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Comunità montane, delle Unioni di comuni e dei Consorzi fra Enti locali), e successive modificazioni, in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione del Patto di stabilità interno (comma 28).

Il comma 29 prevede che gli Enti locali di cui al comma 28 comunichino l'inadempienza al Ministero dell'Economia e delle finanze entro 30 giorni dall'accertamento della violazione del Patto di stabilità interno.

Il comma 30 stabilisce la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dalle Regioni e dagli Enti locali che dovessero configurarsi come elusivi delle regole del Patto di stabilità interno.

Il comma 31, invece, introduce sanzioni pecuniarie per i responsabili di atti elusivi delle regole del Patto di stabilità. In particolare, il comma dispone che le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti, una volta accertato che il rispetto del Patto di stabilità interno sia stato artificialmente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, irrogano le seguenti sanzioni pecuniarie:

1. fino ad un massimo di 10 volte l'indennità di carica percepita al momento della commissione dell'elusione, per gli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi;
2. fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per il responsabile del servizio economico-finanziario.

Gli adempimenti degli Enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del Patto di stabilità interno possono essere aggiornati, con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del Patto stesso (comma 32).

C.T.

Art. 32 - Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

L'articolo in esame, come sempre accade quando con le Manovre economiche e finanziarie si dispongono interventi normativi per modificare alcuni aspetti del Patto di Stabilità interno per gli enti territoriali, interviene per concretizzare questi aspetti innovativi anche per le due Province autonome di Trento e Bolzano e – in questo caso – anche per le Regioni.

Vengono definite, per ogni Regione e Provincia autonoma, la misura del risparmio da realizzare, questo in base a quanto stabilito con i due Decreti di Stabilizzazione finanziaria dell'estate 2011 (Decreti Legge n. 98 del 2011 e 138 del 2011).

Come già avvenuto a partire dal 2010, viene delineato e quantificato il concorso delle Regioni agli obiettivi di finanza pubblica, in maniera separata: in termini di competenza e di cassa. Per ognuno degli anni 2012 e 2013 la totalità delle spese finali (anche in questo caso in termini di competenza e di cassa) per ogni Regione non può superare gli obiettivi programmatici per gli anni 2011, 2012 e 2013 (determinati e fissati con la Legge di Stabilità per il 2011). Alla cifra bisogna, comunque, diminuire l'importo indicato per ogni Regione e che è riportato nelle tabelle inserite all'interno del testo di Legge.

Per quanto riguarda le disposizioni che concernono la differenziazione degli obiettivi – in base alla virtuosità dell'ente – sono presenti ai commi che vanno dal 7 al 9. Il comma 7, in particolare, prevede che venga fissato un obiettivo minore, visto che – come stabilito – la somma totale delle spese finali non potrà superare l'obiettivo fissato per il triennio 2007-2009 aumentato dello 0,9.

Il comma successivo, il numero 8, dispone che la spesa finale del triennio 2007-2009 venga calcolata rettificando, per ogni anno, la spesa finale con la differenza tra l'obiettivo che è stato programmato e il corrispondente risultato ed, eventualmente, con la quota del proprio obiettivo di cassa ceduta agli Enti Locali.

Al comma 9 è stabilito che per le altre Regioni – quelle ovviamente considerate come non "virtuose" – vengano ridefiniti gli obiettivi da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in collaborazione con il Ministro dell'Interno e con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale d'intesa con la Conferenza Unificata (da notare che, con l'avvento del Governo tecnico guidato da Mario Monti, l'ultimo Ministero appena citato ha cambiato la propria denominazione in *Ministero per la Coesione Territoriale*).

Ad ogni modo, le Regioni a Statuto ordinario devono aggiungere – per il raggiungimento degli obiettivi decisi nella precedente Legge di Stabilità – un altro risparmio di spesa determinato nella cifra di 1,6 miliardi di Euro a partire dal 2012, deciso dagli interventi previsti dalle due Manovre di Stabilizzazione finanziaria dell'estate 2011 (come visto sopra).

A questo riguardo bisogna considerare che la cifra totale di 745 milioni di Euro per il 2012 è prodotta dai 760 milioni legati alle entrate provenienti dalla cosiddetta Robin Tax e dai 95 milioni di Euro per gli enti virtuosi, da sottrarre dagli iniziali 1.600 milioni di Euro.

Viene, inoltre, regolamentato – in modo separato – il Patto di Stabilità per la Regione Trentino-Alto Adige e per le due Province autonome. Il comma 16 indica esplicitamente – principio tra l'altro presente anche nella Legge n. 42 del 2009 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" oltre che nei vari Decreti Legislativi attuativi della riforma sul federalismo fiscale – che le Regioni a Statuto speciale e le due Province autonome di Trento e Bolzano debbano concorrere al riequilibrio della finanza pubblica.

Sempre al comma 16, e questo a partire dal 2013, viene disciplinato il cosiddetto "*Patto regionale integrato*", uno strumento che permetterà alle Regioni e alle Province autonome di concordare direttamente con lo Stato i modi per realizzare i propri obiettivi, escludendo comunque la componente legata alla sanità. Oltre agli obiettivi della Regione stessa, si potranno concordare gli obiettivi degli Enti Locali dislocati sul proprio territorio, con un accordo preventivo concluso in sede di Consiglio delle Autonomie locali e, nel caso non sia stato ancora istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali.

Più avanti arriviamo ai commi che vanno dal 17 al 20 che sono relativi ai termini e alle modalità per il monitoraggio del Patto per le Regioni e le Province autonome, confermando – altresì – quanto indicato nella Legge di Stabilità per il 2011 (Legge n. 220/2010), all'articolo 1 commi da 144 a 146. Tra queste indicazioni precise compare anche l'obbligo di mettere a disposizione del Parlamento e della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome i documenti che sono stati prodotti, seguendo – ovviamente – determinate convenzioni.

Da ultimo si arriva alla fine dell'articolo in commento con i commi da 21 a 25 che disciplinano il sistema sanzionatorio per gli enti che si dimostrano inadempienti rispetto al Patto di Stabilità interno.

Al comma 26 viene disposta la nullità dei contratti di servizio e degli atti che le Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che eludono le indicazioni contenute nel Patto di Stabilità interno.

Da ultimo il comma 27 precisa che attraverso un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze potranno venire aggiornati – nel caso vi siano delle modifiche legislative al sistema del Patto di Stabilità interno – i termini per gli obblighi per le Regioni e le Province autonome che riguardano il monitoraggio e la certificazione del Patto di Stabilità interno medesimo.

R.M.

Art. 33 Disposizioni diverse

Articolo 33, comma 1 (Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili)

La norma in titolo incrementa la dotazione del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili, di cui all'art. 7-*quinquies*, comma 1 del D.L. 5/09, di un importo pari a 1.143 milioni di euro per l'anno 2012, affidandone la ripartizione ad appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, per le seguenti finalità: a) Fondo nazionale per le politiche giovanili; b) investimenti Gruppo Ferrovie - contratto di programma con R.F.I.; c) professionalizzazione forze armate; d) partecipazione italiana a banche e fondi internazionali; e) esigenze connesse alla celebrazione della ricorrenza del 4 novembre; f) provvidenze alle vittime dell'uranio impoverito; g) ulteriori esigenze dei Ministeri; h) interventi per assicurare la gratuità dei libri di testo scolastici, di cui all'art. 27, co. 1, L. 448/98; i) Unione Italiana Ciechi.

Il secondo periodo del comma 1 sancisce che una quota pari a 100 milioni di euro del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili è destinata, per l'anno 2012, al finanziamento di interventi urgenti di riequilibrio socio-economico e sviluppo dei territori e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali di cui all'art. 1, comma 40, quarto periodo della L. 220/10.

E' rifinanziata, inoltre, di 50 milioni di euro per l'anno 2013, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 13, comma 3-quater, del D.L. 112/08, istitutivo del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. Le disposizioni attuative di quest'ultimo disposto spetteranno ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario.

F.S.

Articolo 33, commi 2 e 3 (Fondo per lo sviluppo e la coesione (ex FAS))

Come prescritto dall'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 88 del 2011 – meglio conosciuto come il sesto Decreto attuativo sul federalismo fiscale relativo alle risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali – le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, che prima aveva la denominazione di FAS (Fondo per le Aree Sottoutilizzate), vengono assegnate dal CIPE, indicando anche le relative quote per anno. Si ricorda, per maggior chiarezza, che il Fondo in esame ha "carattere pluriennale". Inoltre si dovrà stabilire un legame temporale con quanto prevede la programmazione dei Fondi strutturali dell'UE. Con questo Fondo si andranno a finanziare interventi speciali dello Stato oltre all'erogazione di contributi speciali. Tra i campi dell'applicazione diretta del Fondo, troviamo – così – progetti strategici su scala nazionale, interregionale e regionale, che riguardano operazioni infrastrutturali oltre che immateriali. Gli interventi che verranno finanziati con il Fondo stesso saranno posti in essere prestando attenzione agli interventi ordinari.

Il terzo comma assegna 2,8 miliardi di Euro come dotazione finanziaria del Fondo per il 2015, utile per il periodo di programmazione 2014-2020 che dovranno essere utilizzati – in via prioritaria – per la prosecuzione di interventi infrastrutturali definiti come indifferibili, per la messa in sicurezza di edifici scolastici, per l'edilizia sanitaria, per il dissesto idrogeologico e per gli interventi in favore delle imprese (in base a titoli giuridici concretizzati entro il giorno 30 settembre 2011) e che erano già previsti nei programmi nazionali per il periodo temporale 2007-2013. Per individuare, comunque, i suddetti interventi da realizzare, si rinvia ad un successivo Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in collaborazione con il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale.

R.M.

Articolo 33, comma 4 (Fondo per interventi strutturali di politica economica)

Il presente comma 4 riduce la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 4.799 milioni di euro per l'anno 2012, ai fini della copertura delle maggiori spese autorizzate dalla presente "legge di stabilità".

F.Q.

Articolo 33, commi 7-9 (*Destinazione di maggiori entrate da diritti di frequenze banda larga*)

I commi in titolo modificano la destinazione delle entrate derivanti dall'attribuzione delle frequenze in banda larga, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 220/2010, finalizzandole anche alla copertura dell'onere derivante dal differimento dell'acconto Irpef 2011 ed istituiscono, per l'anno 2012, un fondo destinato alle necessità di spese di alcuni Ministeri.

F.S.

Articolo 33, comma 10 (*Sostegno all'autotrasporto*)

Viene autorizzata, per l'anno 2012, la spesa di 400 milioni di euro da destinarsi a misure di sostegno per il settore dell'autotrasporto merci. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità, un decreto del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'Economia, ripartirà la somma tra le diverse misure in coerenza con gli interventi già previsti a legislazione vigente e con le esigenze del settore.

A.T.

Articolo 33, comma 11 (*5 per mille anche nel 2012*)

Il comma 11 sancisce che per il 2012 saranno destinati 400 milioni al finanziamento del cinque per mille destinato a:

a) sostegno del volontariato e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri nazionale, regionale e provinciale; b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università; c) finanziamento della ricerca sanitaria; d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; e) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi, rilasciato dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

F.S.

Articolo 33, commi 12 e 14 (*Sgravi fiscali e contributivi per i contratti di produttività e contrattazione aziendale di prossimità*)

Il comma 12 proroga per il 2012 il regime fiscale agevolato applicabile alla retribuzione dei dipendenti del settore privato correlata a incrementi di produttività, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali avente aliquota del 10 per cento. La determinazione dell'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva e del limite massimo di reddito annuo, oltre il quale il titolare non potrà usufruire dell'agevolazione, sono demandate ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il comma 14 prevede che lo sgravio dei contributi, dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro sulla retribuzione legata ad incrementi di produttività, è concesso per l'anno 2012, nel limite delle risorse stanziare per il medesimo anno e con gli stessi criteri e modalità previsti dall'articolo 1, comma 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

A.MA.

Articolo 33, comma 13 (*Agevolazioni fiscali comparto sicurezza*)

Il comma 13 proroga, per il 2012, uno specifico regime fiscale agevolato per il personale del comparto (delle pubbliche amministrazioni) "sicurezza, difesa e soccorso pubblico".

In particolare, viene riconosciuta al titolare di un reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente, a 35.000 euro una riduzione dell'IRPEF (e delle relative addizionali regionali e comunali) sul trattamento economico accessorio, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro.

Tale regime è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

S.A.

Articolo 33, comma 15 (*Fondo di finanziamento ordinario delle università*)

Il comma autorizza la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2012, per il finanziamento di interventi in favore del sistema universitario e per le finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO).

F.Q.

Articolo 33, comma 16 (*Scuole non statali*)

Il comma autorizza per l'anno 2012 la spesa di 242 milioni di euro da destinare alle finalità di cui all'art. 1, comma 635, della legge finanziaria 2007 (Legge n. 296 del 2006), e all'art. 2, comma 47, della legge finanziaria 2009 (Legge n. 203 del 2008), riguardanti il sostegno alle scuole paritarie.

A beneficio del lettore ricordiamo che l'art. 1-*bis* del D.L. n. 250 del 2005 (Legge n. 27 del 2006) ha ricondotto le scuole non statali alle due tipologie di scuole paritarie (riconosciute ai sensi della Legge n. 62 del 2000, abilitate, tra l'altro, al rilascio di titoli di studio aventi valore legale), e di scuole non paritarie.

F.Q.

Articolo 33, comma 17 (*Università non statali*)

Con questo comma si dispone, per l'anno 2012, la spesa di 20 milioni di euro destinati al sostegno delle Università non statali legalmente riconosciute.

F.Q.

Articolo 33, comma 18 (*Missioni internazionali di pace*)

Il comma in oggetto interviene sul Fondo previsto al comma 1240 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (la Legge Finanziaria per il 2007 "lacrime e sangue" del secondo Governo Prodi, 2006-2008). Si dispone un aumento di 700 milioni di Euro del Fondo in esame per finanziare le missioni internazionali di pace fino al 30 giugno 2012.

La norma in esame riprende, sostanzialmente, quanto già previsto l'anno passato con la Legge di Stabilità per il 2011, pur – ovviamente – con uno stanziamento di fondi diminuito di 50 milioni di Euro.

R.M.

Articolo 33, comma 19 (*Impiego Forze Armate con compiti di sicurezza*)

Al fine di assicurare un maggior presidio e controllo delle aree metropolitane per contrastare i menomi di micro criminalità diffusa, il comma in esame proroga, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, gli interventi di impiego del personale delle Forze armate per le operazioni di controllo del territorio (articolo 24, commi 74 e 75, del DI 78/2009, con Provvedimenti anticrisi), nonché proroga di termini, nell'ambito del piano di impiego (articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del DI 92/2008 con Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica). È autorizzata per il 2012 una spesa di 72,8 milioni, dei quali 67 milioni per il personale delle Forze armate e 5,8 milioni per le Forze di polizia.

Il piano di impiego, ai sensi del richiamato articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, consente, per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, ai prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate di disporre di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati, per lo svolgimento di servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili o di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 92/2008, il piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il comma 3 del medesimo articolo precisa inoltre

che il personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri agisce nell'ambito del piano di impiego con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto.

Il comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 dispone che al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio il piano di impiego possa essere prorogato per due ulteriori semestri per un contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250 unità, interamente destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia; il comma 74 stabilisce al contempo un'autorizzazione di spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 39,5 milioni di euro per l'anno 2010. Il comma 75, stabilisce che al personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di perlustrazione e pattuglia e posto a disposizione dei prefetti sia attribuita un'indennità di importo analogo a quella onnicomprensiva corrisposta al personale delle Forze armate. Il comma 75 precisa inoltre che quando non sia prevista la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico, l'indennità aggiuntiva per servizi di perlustrazione e pattuglia sia attribuita anche al personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze armate, ovvero in forma dinamica dedicati a più obiettivi vigilati dal medesimo personale.

S.A.

Articolo 33, comma 20 (*Fondo sociale per occupazione e formazione*)

Il comma 20 incrementa di 1 miliardo di euro per l'anno 2012 l'autorizzazione di spesa relativa al fondo sociale per l'occupazione e formazione.

A.MA.

Articolo 33, commi 21-26 (*Ammortizzatori sociali*)

I commi dai 21 a 25 disciplinano la concessione dei cosiddetti ammortizzatori sociali in deroga, nonché la proroga, per il 2012 di specifici interventi a tutela del reddito (contratti di solidarietà difensivi: aumento dell'integrazione salariale dal 60% all'80%; benefici per lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito che intraprendono attività di impresa, lavoro autonomo o si associno in cooperativa).

Il comma 26 dispone la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nei precedenti commi da 21 a 25 a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione.

A.MA.

Articolo 33, comma 27 (*Fondo prestiti d'onore e borse di studio*)

Con questo provvedimento viene incrementata di 150 milioni di euro, per l'anno 2012, la dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio da ripartire fra le Regioni.

F.Q.

Articolo 33, comma 31 (*Contratto di programma 2009-2011 con Poste italiane*)

Il comma 31 dispone che è approvato il contratto di programma 2009-2011, fra Ministero dello sviluppo economico e Poste italiane, in coerenza con gli adempimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea. Agli oneri finanziari si fa carico nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente.

Con riferimento alla normativa europea, va specificato che la direttiva 2008/6/CE dispone che gli Stati membri non possono concedere o mantenere in vigore diritti esclusivi per la fornitura di servizi postali. Tale direttiva è stata recepita con il decreto legislativo n. 58/2011, che ha affidato, in via transitoria, a Poste italiane il servizio universale per un periodo di quindici anni ed ha istituito l'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, designata quale autorità di regolamentazione del settore.

Tale servizio comprende:

- a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;
- b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;
- c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati.

F.S.

Articolo 33, comma 32 (*Policlinici universitari gestiti da Università non statali*)

Questo comma, introdotto durante l'esame parlamentare, prevede per l'anno 2012 il finanziamento di 70 milioni di euro in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali, quale concorso dello Stato agli oneri per lo svolgimento delle attività strumentali al perseguimento dei fini istituzionali da parte delle medesime università.

L'erogazione del finanziamento è subordinata alla sottoscrizione di protocolli di intesa tra le singole università e la regione interessata, che comprendano eventualmente la regolazione condivisa di pregressi contenziosi, mentre il riparto del predetto importo tra i citati policlinici è definito con Decreto del Ministro della salute di concerto con quello dell'economia e delle finanze.

F.Q.

Articolo 33, comma 33 (*Finanziamento Ospedale Bambino Gesù*)

Il comma 33 incrementa di 30 milioni di euro, per l'anno 2012, il fondo per l'erogazione di un contributo annuo fisso a favore dell'ospedale "Bambino Gesù", istituito, con una dotazione di 50 milioni di euro dall'art. 22, comma 6, del D.L. 78/09, convertito, con modificazioni, dalla L. 102/09 e motivato con le riconosciute caratteristiche di specificità ed innovatività dell'assistenza erogata da tale struttura sanitaria.

F.S.

Articolo 33, comma 34 (*Riduzione del Fondo interventi urgenti e indifferibili*)

Il presente comma riduce di 18 milioni di euro per il 2012 e di 25 milioni per il 2013 il finanziamento del Fondo esigenze urgenti e indifferibili disposto dall'articolo 1, comma 26-ter del decreto-legge n. 138/2011.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 26-ter del decreto-legge n. 138/2011 ha determinato un finanziamento del Fondo esigenze urgenti in misura pari a 24 milioni per il 2012 e a 30 milioni per il 2013.

Il comma 1 dell'articolo 7-quinquies del D.L. n. 5 del 2009 aveva istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo (cap. 3071), al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi.

Ricordiamo inoltre che la Legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2011), all'articolo 1, comma 40, ha finanziato il Fondo in oggetto per l'anno 2011, dotandolo di complessivi 924 milioni di euro.

F.Q.

Articolo 33, comma 35 (*Contributi associazioni non vedenti*)

Il comma 35 quantifica in 2,5 milioni di euro per il 2011 e 3,6 milioni di euro per il 2012, il contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, di cui alla L. 379/93. Tale contributo è attribuito per il 50% all'I.R.I.F.O.R., (Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione Onlus), per il 35% all'I.R.F.A. (Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus) e per il restante 15% all'I.E.R.F.O.P. (Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale, Onlus) con l'obbligo per i medesimi degli adempimenti di rendicontazione di cui all'articolo 2 della citata legge 379/1993.

F.S.

Articolo 33, comma 36 (*Esclusione di alcune spese del comune di Barletta dal Patto di stabilità*)

Le spese sostenute dal Comune di Barletta per la realizzazione degli interventi conseguenti al crollo del fabbricato di via Roma sono escluse dal saldo finanziario, in termini di competenza mista, (come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2011") ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno.

A tale fine la dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, "*Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali*" convertito nella legge 4 dicembre 2008, n. 189) viene ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2011.

C.T.

Articolo 33, comma 37 (*Sanzioni Patto di stabilità - EXPO Milano 2015*)

Il comma 37 reca disposizioni a favore della Provincia e del Comune di Milano, coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015.

A.T.

Articolo 33, comma 38 (*Risorse per la proroga della convenzione con Radio Radicale*)

L'articolo 33, comma 38 autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2012, per la convenzione stipulata ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 224 del 1998 tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.A., titolare dell'emittente *Radio radicale*, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

F.S.

Art. 34 – Deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti

Il comma 1, al fine di tenere conto dell'incidenza delle accise sul reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione dei carburanti, prevede una riduzione forfetaria del reddito per un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi:

- a) 1,1% fino a 1.032.000,00 euro;
- b) 0,6% oltre 1.032.000,00 euro e fino a 2.064.000,00 euro;
- c) 0,4% oltre 2.064.000,00 euro.

Il comma 2 stabilisce che le disposizioni del primo comma si applichino a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2011. I fruitori dell'agevolazione, nel determinare l'acconto dovuto per ciascun periodo, assumono quale imposta riferita al periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria.

Con una modifica all'art. 2, comma 5 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie*" (convertito nella legge 26 febbraio 2011, n. 10), il comma 3 elimina il limite di spesa di 24 milioni di euro previsto, in rapporto alla citata agevolazione, per l'anno 2012. Inoltre, viene eliminata la previsione che affidava a un decreto dirigenziale del Ministero dell'Economia e delle finanze di stabilire gli importi della deduzione forfetaria in misura tale da rispettare il predetto limite di spesa.

Il comma 4 aumenta le accise sulla benzina, sulla benzina senza piombo e sul gasolio utilizzato come carburante, per gli anni 2012 e 2013, come segue:

- a) a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad euro 614,20 e ad euro 473,20 per mille litri di prodotto;
- b) a decorrere dal 1° gennaio 2013, ad euro 614,70 e ad euro 473,70 per mille litri di prodotto.

Agli aumenti di accisa su benzina e gasolio (comma 5) non trovano applicazione i limiti agli eventuali aumenti erariali dell'accisa sulla benzina per autotrazione (di cui all'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*"). Pertanto, la possibile modifica dell'aliquota dell'accisa sulla benzina si somma ad eventuali imposte regionali sulla benzina vigenti nelle Regioni a statuto ordinario. Inoltre, viene disposto il rimborso del maggior onere derivante dagli aumenti di accisa sul gasolio nei confronti di:

- a) soggetti esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
- b) enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto pubblico locale;
- c) imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale;

d) enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
Il comma 6 prevede la copertura finanziaria dell'agevolazione introdotta dai commi da 1 a 3, il cui onere è stimato in 41 milioni di euro per l'anno 2012 e in 65 milioni di euro per l'anno 2013; ad esso si provvede mediante aumento dell'accisa sulla benzina e sul gasolio per autotrazione, disposto ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo in esame.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge (comma 7), sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti, di importo inferiore ai 100 euro.

C.T.

A cura dell'Ufficio di Segreteria Politica Federale

*Susanna Anvar, Antonio Magri, Alessandro Marelli, Roberto Marraccini, Filippo Pozzi, Franco Quaglia,
Fabrizio Spinnato, Alessandra Tabacco e Cristian Tolettini*